

PARLAMENTO EUROPEO

2004



2009

Commissione per l'occupazione e gli affari sociali

**PROVVISORIO
2004/0001(COD)**

10.5.2005

PROGETTO DI PARERE

della commissione per l'occupazione e gli affari sociali

destinato alla commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi nel mercato interno
(COM(2004)0002 – C5-0069/2004 – 2004/0001(COD))

Relatrice per parere: Anne Van Lancker

PA_Leg

BREVE MOTIVAZIONE

Varata dalla Commissione nel gennaio 2004, la proposta di direttiva sui servizi nel mercato interno stabilisce un quadro giuridico generale per ridurre gli ostacoli alla prestazione transfrontaliera di servizi nell'Unione europea. La relatrice per parere conviene che l'eliminazione degli ostacoli alle prestazioni di servizi tra Stati membri costituisce un elemento importante per il conseguimento dell'obiettivo, fissato dal Consiglio europeo di Lisbona, di fare dell'Unione europea l'economia basata sulla conoscenza più competitiva e più dinamica del mondo, in grado di realizzare una crescita economica sostenibile con nuovi e migliori posti di lavoro e una maggiore coesione sociale. Allo stesso tempo, tuttavia, condivide l'opinione di numerosi esperti e deputati europei che sia necessario affrontare varie questioni problematiche prima che la direttiva possa entrare in vigore.

Il presente progetto di parere è basato sulle risultanze dell'audizione pubblica¹, sulla valutazione d'impatto² e sui contributi di varie organizzazioni e gruppi di esperti. Nel suo documento di lavoro³ la relatrice per parere ha delineato gli orientamenti per gli emendamenti e ha individuato le seguenti questioni controverse: la base giuridica e il campo di applicazione della proposta, le implicazioni dei requisiti concernenti lo stabilimento, l'introduzione del principio del paese d'origine e il rapporto con altri strumenti comunitari.

Come indicato chiaramente dal Commissario Mc Creevy nella sua dichiarazione dinanzi al Parlamento europeo, la Commissione non ha l'intenzione di ritirare la proposta, ma conferma la disponibilità a modificarla con riferimento alle questioni sensibili sulla base della prima lettura del Parlamento. La relatrice per parere ritiene che nella relazione di prima lettura della proposta si debbano affrontare almeno le questioni illustrate in appresso.

1) Campo di applicazione della proposta

La proposta rispecchia un approccio orizzontale: essa copre un'ampia gamma di servizi che vanno da quelli chiaramente commerciali ai servizi sanitari e sociali. Come sottolineato da molti esperti, la proposta non tiene conto del fatto che i servizi rientranti nell'ambito di applicazione presentano caratteristiche eterogenee e sollevano svariate considerazioni di politica pubblica. È pertanto essenziale che le professioni e le attività che sono permanentemente o temporaneamente collegate all'esercizio di un'autorità ufficiale in uno Stato membro, i servizi forniti dalle agenzie di lavoro temporaneo e quelli forniti dalle agenzie di sicurezza siano esclusi dall'ambito di applicazione della proposta. Per non intaccare la libertà degli Stati membri - sulla base del principio di sussidiarietà - di definire ciò che essi considerano essere servizi di interesse economico generale ai sensi degli articoli 16 e 86, paragrafo 2 del trattato e per non precorrere una direttiva quadro sui servizi d'interesse generale, la proposta non dovrebbe applicarsi neppure ai servizi che gli Stati membri e/o la

¹ Audizione pubblica sulla proposta di direttiva sui servizi nel mercato interno, organizzata dalle commissioni IMCO e EMPL, 11 novembre 2004. Direzione generale delle politiche interne, comunicazione ai membri IV/2004-PE 350.059v01-00.

² Towards a European Directive on Services in the Internal Market: Analysing the Legal Repercussions of the Draft Services Directive and its Impact on National Services Regulations, Wouter Gekiere, Institute for European Law, Catholic University Leuven, 24 September 2004.

³ Documento di lavoro sulla proposta di direttiva sui servizi, 11 gennaio 2005, commissione per l'occupazione e gli affari sociali, relatrice Anne Van Lancker, PE 353.364v01-00.

Comunità assoggettano a specifici obblighi di servizio universale e pubblico, sulla base di un criterio d'interesse generale.

Per motivi di certezza del diritto e di coerenza con le direttive settoriali "mercato interno" si dovrebbero escludere dal campo di applicazione della direttiva specifici servizi di rete, i servizi di trasporto e i servizi audiovisivi. Infine, onde evitare malintesi per quanto concerne l'oggetto e il campo di applicazione della proposta, è essenziale precisare che la direttiva non concerne il settore del diritto del lavoro e della sicurezza sociale e non interferisce nella distribuzione dei poteri regionali o locali all'interno dei singoli Stati membri.

2) Stabilimento

Quanto ai requisiti in materia di stabilimento, l'attuale proposta ridimensiona i poteri nazionali di regolamentazione di cui gli Stati membri dispongono per tradurre i propri obblighi relativi alla sfera sociale in regimi di autorizzazione nazionali/regionali. L'inclusione di una serie di chiarimenti e emendamenti nel presente progetto di parere è giustificata per motivi di sussidiarietà, proporzionalità, certezza del diritto nonché coerenza con le regole del trattato CE e con la giurisprudenza della Corte di giustizia.

3) Principio del paese d'origine

In assenza di un livello minimo di armonizzazione a livello UE o, almeno, di mutuo riconoscimento sulla base di regole comparabili all'interno degli Stati membri, il principio del paese d'origine non può essere il principio di base che disciplina la prestazione transfrontaliera di servizi a titolo temporaneo. L'ambito regolamentato cui è legato il campo di applicazione del principio del paese d'origine comprende tutti i requisiti applicabili all'accesso e all'esercizio di un'attività di servizi. Tuttavia, l'ambito attualmente regolamentato dalla direttiva riguarda solo le informazioni sui prestatori di servizi, le disposizioni in materia di assicurazione professionale e l'informazione dei destinatari quanto all'esistenza di garanzie post-vendita e alla risoluzione delle controversie. Pertanto, la portata del principio del paese d'origine dovrebbe essere limitata all'ambito di fatto regolamentato dalla direttiva e da altri strumenti comunitari.

Le autorità competenti dello Stato membro in cui il servizio è prestato si trovano nella posizione migliore per assicurare l'efficacia e la continuità del controllo e per fornire una protezione ai destinatari. Anche se è opportuno che il controllo sia integrato da un sistema efficace di cooperazione amministrativa fra gli Stati membri, è inaccettabile che il principio secondo il quale lo Stato membro d'origine detiene la responsabilità del controllo del servizio sostituisca il controllo da parte dello Stato membro in cui il servizio è prestato.

4) Coerenza con altri strumenti comunitari

Vi è una certa incoerenza tra la proposta e altre iniziative comunitarie. Numerosi esperti hanno sollevato interrogativi quanto alle ripercussioni della proposta sulle disposizioni in materia di diritto del lavoro della direttiva riguardante il distacco dei lavoratori e sulle norme di conflitto di leggi figuranti in Roma I e Roma II. Per motivi di certezza del diritto e coerenza è essenziale indicare chiaramente che la proposta rispetterà gli altri strumenti comunitari come pure qualsiasi strumento comunitario adottato per modificare o sostituire detti strumenti. Per gli stessi motivi, qualsiasi chiarimento nel settore del distacco dei lavoratori

dovrebbe essere trattato in base al quadro giuridico esistente (direttiva 96/71/CE).

EMENDAMENTI

La commissione per l'occupazione e gli affari sociali invita la commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Testo della Commissione ¹	Emendamenti del Parlamento
Emendamento 1 Visto 1	
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 47, paragrafo 2, prima e terza frase, gli articoli 55 e 71 e l'articolo 80, paragrafo 2,	visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 47, paragrafo 2, prima e terza frase, e l'articolo 55,
<i>Motivazione</i>	
<i>La soppressione è coerente con l'emendamento all'articolo 2 concernente il campo di applicazione della direttiva.</i>	
Emendamento 2 Considerando 1	
(1) L'Unione europea mira a stabilire legami sempre più stretti tra gli Stati ed i popoli europei e a garantire il progresso economico e sociale. Conformemente all'articolo 14, paragrafo 2, del trattato il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne nel quale sono assicurate la libera circolazione dei servizi e la libertà di stabilimento. L'eliminazione degli ostacoli allo sviluppo del settore dei servizi tra Stati membri costituisce uno strumento essenziale per rafforzare l'integrazione fra i popoli europei e per promuovere un progresso economico e sociale equilibrato e duraturo.	(1) L'Unione europea mira a stabilire legami sempre più stretti tra gli Stati ed i popoli europei e a garantire il progresso economico e sociale. Conformemente all'articolo 14, paragrafo 2, del trattato il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne nel quale sono assicurate la libera circolazione dei servizi e la libertà di stabilimento. L'eliminazione degli ostacoli allo sviluppo del settore dei servizi tra Stati membri costituisce uno strumento essenziale per rafforzare l'integrazione fra i popoli europei. Conformemente agli articoli 2 e 3 del trattato, la creazione di un mercato interno dei servizi dovrebbe promuovere allo stesso tempo uno sviluppo armonioso, equilibrato e sostenibile delle attività

¹ GU C .../Non ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale.

economiche e un elevato livello di occupazione e di protezione sociale.

Motivazione

È importante sottolineare che nell'eliminare gli ostacoli alla prestazione transfrontaliera di servizi nell'Unione europea si riconoscono e promuovono gli altri compiti fondamentali dell'Unione.

Emendamento 3
Considerando 3

(3) I servizi costituiscono il motore della crescita economica e rappresentano il 70% del PNL e dei posti di lavoro nella maggior parte degli Stati membri, ma la frammentazione del mercato interno si ripercuote negativamente sul complesso dell'economia europea, in particolare sulla competitività delle PMI, ed impedisce ai consumatori di avere accesso ad una maggiore scelta di servizi a prezzi competitivi. Il Parlamento europeo ed il Consiglio hanno sottolineato che l'eliminazione degli ostacoli giuridici alla realizzazione di un vero mercato interno costituisce una priorità per conseguire l'obiettivo stabilito dal Consiglio europeo di Lisbona di fare dell'Unione europea l'economia basata sulla conoscenza più competitiva e più dinamica del mondo ***entro il 2010***. L'eliminazione di questi ostacoli rappresenta un passaggio inevitabile per rilanciare l'economia europea, soprattutto in termini di occupazione e d'investimento.

(3) I servizi costituiscono il motore della crescita economica e rappresentano il 70% del PNL e dei posti di lavoro nella maggior parte degli Stati membri, ma la frammentazione del mercato interno si ripercuote negativamente sul complesso dell'economia europea, in particolare sulla competitività delle PMI, ed impedisce ai consumatori di avere accesso ad una maggiore scelta di servizi a prezzi competitivi. Il Parlamento europeo ed il Consiglio hanno sottolineato che l'eliminazione degli ostacoli giuridici alla realizzazione di un vero mercato interno costituisce una priorità per conseguire l'obiettivo stabilito dal Consiglio europeo di Lisbona di fare dell'Unione europea, ***entro il 2010***, l'economia basata sulla conoscenza più competitiva e più dinamica del mondo, ***in grado di realizzare una crescita economica sostenibile con nuovi e migliori posti di lavoro e una maggiore coesione sociale***. L'eliminazione di questi ostacoli rappresenta un passaggio inevitabile per rilanciare l'economia europea, soprattutto in termini di occupazione e d'investimento.

Motivazione

L'obiettivo strategico fissato dal Consiglio europeo di Lisbona per l'Unione europea è quello di divenire l'economia basata sulla conoscenza più competitiva e dinamica del mondo, in grado di realizzare una crescita economica sostenibile con nuovi e migliori posti di lavoro e una maggiore coesione sociale

Emendamento 4
Considerando 6 bis (nuovo)

(6 bis) È altrettanto importante che la presente direttiva rispetti pienamente le iniziative comunitarie basate sull'articolo 137 del trattato per conseguire gli obiettivi previsti all'articolo 136 del trattato relativamente alla promozione dell'occupazione e al miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro.

Motivazione

La direttiva deve lasciare impregiudicati gli obiettivi e le azioni comunitarie nell'ambito della politica sociale.

Emendamento 5
Considerando 6 ter (nuovo)

(6 ter) È opportuno che la presente direttiva non incida sulla distribuzione delle competenze a livello regionale o locale all'interno dei singoli Stati membri.

Motivazione

La direttiva deve rispettare i poteri regionali e locali all'interno dei singoli Stati membri.

Emendamento 6
Considerando 8

(8) La presente direttiva è ***coerente con le*** altre iniziative comunitarie in corso relativamente ai servizi, in particolare quelle sulla competitività dei servizi connessi alle imprese e sulla sicurezza dei servizi ***e con i lavori sulla mobilità dei pazienti e lo sviluppo delle cure sanitarie nella Comunità.*** Essa è ***inoltre coerente con*** le iniziative in corso in tema di mercato interno, come la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione delle vendite nel mercato interno, e ***con*** quelle relative alla tutela dei

(8) ***È opportuno che*** la presente direttiva ***non incida sulle*** altre iniziative comunitarie in corso relativamente ai servizi, in particolare quelle sulla competitività dei servizi connessi alle imprese e sulla sicurezza dei servizi. ***È inoltre opportuno che*** essa ***lasci impregiudicate*** le iniziative in corso in tema di mercato interno, come la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione delle vendite nel mercato interno, e quelle relative alla tutela dei consumatori, come la proposta di direttiva relativa alle pratiche

consumatori, come la proposta di direttiva relativa alle pratiche commerciali sleali e la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla cooperazione fra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori ("regolamento in materia di cooperazione per la tutela dei consumatori").

commerciali sleali e la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla cooperazione fra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori ("regolamento in materia di cooperazione per la tutela dei consumatori").

Motivazione

L'emendamento è motivato dal fatto che la direttiva, che può avere implicazioni per altre iniziative comunitarie, non deve interferire con tali iniziative.

Emendamento 7 Considerando 8 bis (nuovo)

(8 bis) La presente direttiva non dovrebbe riguardare i servizi d'interesse economico generale ai sensi dell'articolo 16 e dell'articolo 86, paragrafo 2, del trattato e non dovrebbe pregiudicare la libertà degli Stati membri di definire quali essi ritengano essere servizi d'interesse economico generale, in che modo tali servizi debbano essere organizzati, garantiti e finanziati e a quali obblighi specifici siano soggetti. La presente direttiva non incide sul seguito al Libro bianco della Commissione sui servizi d'interesse generale e sulla possibile futura adozione di una direttiva quadro sui servizi d'interesse generale.

Motivazione

In considerazione della loro importanza nel contesto dei valori condivisi dell'Unione come pure del loro ruolo di promozione della coesione sociale e territoriale, i servizi d'interesse economico generale non devono rientrare nel campo di applicazione della direttiva e dovrebbero essere oggetto di una direttiva quadro specifica.

Emendamento 8 Considerando 9

(9) Occorre escludere i servizi finanziari dal campo di applicazione della presente direttiva essendo tali attività oggetto attualmente di un piano d'azione specifico volto a realizzare, al pari della presente direttiva, un vero mercato interno dei servizi.

I servizi finanziari sono definiti dalla direttiva 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, concernente la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori e che modifica le direttive 90/619/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE e 98/27/CE. In questa direttiva per servizio finanziario si intende qualsiasi servizio di natura bancaria, creditizia, assicurativa, servizi pensionistici individuali, di investimento o di pagamento.

(9) Occorre escludere i servizi finanziari dal campo di applicazione della presente direttiva essendo tali attività oggetto attualmente di un piano d'azione specifico volto a realizzare, al pari della presente direttiva, un vero mercato interno dei servizi.

Tale esclusione dovrebbe concernere qualsiasi servizio di natura bancaria, creditizia, assicurativa, servizi pensionistici professionali o individuali, di investimento o di pagamento, compresi la riassicurazione, il cambio valute, i sistemi di compensazione e di regolamento, la custodia titoli e la consulenza in materia di investimenti.

Emendamento 9
Considerando 11

(11) Poiché il trattato prevede basi giuridiche specifiche in materia fiscale e considerate le norme comunitarie già adottate in questo ambito, occorre escludere il settore fiscale dal campo di applicazione della presente direttiva, ***ad eccezione tuttavia delle disposizioni relative ai requisiti vietati e alla libera circolazione dei servizi. L'armonizzazione del settore fiscale è stata realizzata in particolare dalla direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, dalla direttiva 90/434/CEE del Consiglio, del 23 luglio 1990, relativa al regime fiscale comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, ai conferimenti d'attivo ed agli scambi d'azioni concernenti società di Stati membri diversi, dalla direttiva 90/435/CEE del Consiglio, del 23 luglio 1990, concernente il regime fiscale comune***

(11) Poiché il trattato prevede basi giuridiche specifiche in materia fiscale e considerate le norme comunitarie già adottate in questo ambito, occorre escludere il settore fiscale dal campo di applicazione della presente direttiva. ***Tuttavia, il divieto di discriminazione previsto dalla presente direttiva si deve applicare alle discriminazioni fiscali incompatibili con la libertà di stabilimento e la libera circolazione dei servizi. Secondo una giurisprudenza costante, la discriminazione deriva dall'applicazione di norme diverse a situazioni comparabili o dall'applicazione della stessa norma a situazioni diverse.***

applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi e dalla direttiva 2003/49/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, concernente il regime fiscale comune applicabile ai pagamenti di interessi e di canoni fra società consociate di Stati membri diversi. La presente direttiva non mira quindi ad introdurre nuove norme o nuovi regimi specifici in materia fiscale. Essa ha esclusivamente lo scopo di eliminare le restrizioni, alcune delle quali di tipo fiscale, in particolare di carattere discriminatorio, alla libertà di stabilimento ed alla libera circolazione dei servizi, conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee relativa agli articoli 43 e 49 del trattato. Il settore dell'IVA è oggetto di un'armonizzazione a livello comunitario in base alla quale i prestatori che esercitano attività transfrontaliere possono essere sottoposti ad obblighi diversi da quelli del paese in cui sono stabiliti. È tuttavia opportuno istituire un sistema di sportello unico per questi prestatori affinché tutti i loro obblighi possano essere compiuti mediante un portale elettronico unico delle amministrazioni fiscali del proprio Stato membro.

Motivazione

Cfr. emendamento all'articolo 2, paragrafo 3

Emendamento 10
Considerando 11 bis (nuovo)

(11 bis) In considerazione del fatto che il trattato prevede basi giuridiche specifiche per le questioni di diritto del lavoro e di diritto della sicurezza sociale e onde assicurare che la presente direttiva non incida su tali questioni, è necessario escludere il settore del diritto del lavoro e quello del diritto della sicurezza sociale dal campo di applicazione della presente

direttiva.

Motivazione

Cfr. articolo 2, nuovo paragrafo 4.

Emendamento 11

Considerando 12

(12) ***Poiché i servizi di trasporto sono già oggetto di una serie di norme comunitarie specifiche in materia, è opportuno escludere tali servizi dal campo di applicazione della presente direttiva nella misura in cui essi sono disciplinati da altre norme comunitarie fondate sull'articolo 71 o 80, paragrafo 2 del trattato. La presente direttiva si applica invece ai servizi che non sono disciplinati da norme specifiche in tema di trasporti, come il trasporto di fondi o il trasporto di salme.***

(12) È opportuno escludere *i servizi di trasporto, compresi i trasporti urbani, i taxi e le ambulanze*, dal campo di applicazione della presente direttiva ***a prescindere dal fatto che siano o meno disciplinati da altre norme comunitarie fondate sull'articolo 71 o 80, paragrafo 2 del trattato.***

Emendamento 12

Considerando 13

(13) I servizi sono già oggetto di un considerevole *acquis* comunitario, per quanto riguarda in particolare le professioni regolamentate, i servizi postali, la radiodiffusione televisiva, i servizi della società dell'informazione, nonché i servizi relativi a viaggi, vacanze e circuiti tutto compreso. I servizi inoltre sono coperti anche da altre norme che non riguardano specificamente taluni servizi, come quelle relative alla tutela dei consumatori. La presente direttiva ***viene ad aggiungersi a detto acquis comunitario per completarlo. Quando un servizio è già contemplato in una o più norme comunitarie, la presente direttiva e queste norme si applicano congiuntamente e le disposizioni dell'una si aggiungono a quelle degli altri. È opportuno prevedere alcune deroghe ed altre disposizioni adeguate al fine di evitare***

(13) I servizi sono già oggetto di un considerevole *acquis* comunitario, per quanto riguarda in particolare le professioni regolamentate, i servizi postali, la radiodiffusione televisiva, i servizi della società dell'informazione, nonché i servizi relativi a viaggi, vacanze e circuiti tutto compreso. I servizi inoltre sono coperti anche da altre norme che non riguardano specificamente taluni servizi, come quelle relative alla tutela dei consumatori. La presente direttiva ***dovrebbe lasciare impregiudicato*** detto *acquis* comunitario ***e non dovrebbe incidere sull'adozione di strumenti giuridici comunitari intesi a modificare o sostituire l'acquis comunitario concernente specifici servizi.***

incompatibilità e di garantire la coerenza con queste norme comunitarie.

Motivazione

La direttiva deve rispettare le disposizioni che disciplinano specifici servizi come pure gli strumenti comunitari intesi a modificare o sostituire tali disposizioni specifiche.

Emendamento 13
Considerando 13 bis (nuovo)

(13 bis) La presente direttiva non si dovrebbe applicare ai servizi che sono garantiti o finanziati, integralmente o in parte, da uno Stato membro, con particolare riferimento ai servizi di istruzione, culturali e audiovisivi, ai servizi di assistenza sanitaria e ai servizi sociali, compresi il collocamento dei lavoratori, la formazione professionale, l'accesso all'occupazione e gli alloggi sociali.

Motivazione

Cfr. emendamenti all'articolo 2.

Emendamento 14
Considerando 13 ter (nuovo)

(13 ter) Occorre escludere i servizi postali dal campo di applicazione della presente direttiva in quanto tali servizi sono già oggetto delle disposizioni della direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio¹.

¹ *GU L 15 del 21.1.1998, pag. 14.*

Motivazione

Cfr. emendamenti all'articolo 2.

Emendamento 15

Considerando 13 quater (nuovo)

(13 quater) In considerazione dell'adozione nel 2003 della direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE¹, è necessario escludere dal campo di applicazione della presente direttiva la generazione, la trasmissione, la distribuzione e la fornitura di energia elettrica quali definite all'articolo 2 di tale direttiva.

¹ *GU L 176 del 15.7.2003, pag. 37.*

Motivazione

Cfr. emendamenti all'articolo 2.

Emendamento 16

Considerando 13 quinquies (nuovo)

(13 quinquies) Occorre escludere i servizi di trasporto, distribuzione, fornitura e stoccaggio di gas dal campo di applicazione della presente direttiva in quanto tali attività sono già oggetto delle disposizioni della direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 98/30/CE¹.

¹ *GU L 176 del 15.7.2003, pag. 57.*

Motivazione

Cfr. emendamenti all'articolo 2.

Emendamento 17

Considerando 13 sexies (nuovo)

(13 sexies) Nell'assenza di specifici requisiti armonizzati minimi per quanto concerne le agenzie di lavoro interinale a livello comunitario e nella prospettiva della possibile futura adozione di una direttiva sul lavoro interinale, occorre escludere i servizi forniti da un'agenzia di lavoro interinale dal campo di applicazione della presente direttiva.

Motivazione

Cfr. emendamenti all'articolo 2.

Emendamento 18

Considerando 13 septies (nuovo)

(13 septies) Nell'assenza di specifici requisiti armonizzati minimi per quanto concerne le agenzie di sicurezza a livello comunitario e in considerazione del contributo di tali agenzie al mantenimento della sicurezza pubblica, occorre escludere i servizi prestati da tali agenzie dal campo di applicazione della presente direttiva.

Motivazione

Cfr. emendamenti all'articolo 2.

Emendamento 19

Considerando 13 octies (nuovo)

(13 octies) Le norme concernenti il conflitto di leggi dovrebbero essere escluse dalla presente direttiva per motivi di certezza giuridica nonché al fine di

assicurare la coerenza con strumenti comunitari specifici. In vista dell'adozione di strumenti comunitari specifici, la presente direttiva non dovrebbe incidere sulle norme relative al conflitto di leggi, in particolare su quelle contenute nella Convenzione di Roma del 1980 relativa alla legge in materia di obblighi contrattuali e nel regolamento (CE) n... del Parlamento europeo e del Consiglio sulla legge relativa agli obblighi non contrattuali. Le norme incluse in tali strumenti rappresentano un equilibrio adeguato degli interessi in gioco, ad esempio la protezione dei consumatori, la protezione dell'ambiente e la protezione dei lavoratori.

Motivazione

Come raccomandato dal comitato per le questioni di diritto civile, le norme concernenti il conflitto di leggi dovrebbero essere escluse dalla presente direttiva onde assicurare la coerenza con strumenti comunitari specifici in fase di approvazione concernenti il conflitto di leggi e anche per motivi di certezza giuridica. Inoltre, le norme comunitarie relative al conflitto di leggi rientrano in una base giuridica distinta (articolo 61, lettera c), e articolo 65 del trattato). Le norme inserite negli strumenti comunitari specifici in fase di approvazione (Roma I e II) sono più appropriate per salvaguardare l'equilibrio tra gli interessi in gioco.

Emendamento 20 Considerando 17

(17) La presente direttiva non riguarda l'applicazione degli articoli da 28 a 30 del trattato relativi alla libera circolazione delle merci. ***Le restrizioni vietate in forza del principio del paese d'origine riguardano i requisiti applicabili all'accesso alle attività di servizi o al loro esercizio e non quelli applicabili ai beni in quanto tali.***

(17) La presente direttiva non riguarda l'applicazione degli articoli da 28 a 30 del trattato relativi alla libera circolazione delle merci, ***compresa la distribuzione delle merci.***

Motivazione

Il presente emendamento è coerente con l'emendamento all'articolo 16.

Emendamento 21
Considerando 18 bis (nuovo)

(18 bis) Il luogo di stabilimento del prestatore va determinato in base alla giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, secondo la quale la nozione di stabilimento implica l'esercizio effettivo di un'attività economica per una durata di tempo indeterminata mediante l'insediamento in pianta stabile; tale condizione è soddisfatta anche nel caso in cui una società sia costituita a tempo determinato o abbia in affitto un fabbricato o un impianto per lo svolgimento della sua attività. Secondo questa definizione, che richiede l'esercizio effettivo di un'attività economica nel luogo di stabilimento del prestatore di servizi, una semplice casella postale non costituisce uno stabilimento. Se uno stesso prestatore ha più luoghi di stabilimento, è importante determinare da quale luogo di stabilimento è prestato l'effettivo servizio in questione; nel caso in cui sia difficile determinare da quale dei vari luoghi di stabilimento un determinato servizio è prestato, tale luogo è quello in cui il prestatore ha il centro delle sue attività per quanto concerne tale servizio specifico.

Motivazione

Onde evitare che una società "casella postale" possa costituire uno stabilimento, è necessario chiarire che per stabilimento si intende solo l'attività consistente nella fornitura di un servizio in uno Stato membro purché tale attività sia svolta effettivamente in quello Stato.

Emendamento 22
Considerando 19

(19) Quando un operatore si sposta in un altro Stato membro per fornirvi una prestazione di servizi occorre distinguere le situazioni che rientrano nella libertà di stabilimento da quelle coperte dalla libera circolazione dei servizi, in funzione del carattere temporaneo dell'attività considerata. Conformemente alla

(19) Quando un operatore si sposta in un altro Stato membro per fornirvi una prestazione di servizi occorre distinguere le situazioni che rientrano nella libertà di stabilimento da quelle coperte dalla libera circolazione dei servizi, in funzione del carattere temporaneo dell'attività considerata. **Secondo la giurisprudenza**

giurisprudenza della Corte, il carattere temporaneo delle attività considerate va valutato non solo in funzione della durata della prestazione, ma anche in funzione della sua frequenza, periodicità o continuità. Il carattere temporaneo della prestazione non deve in ogni caso escludere che il prestatore di servizi possa dotarsi, nello Stato membro ospitante, di una determinata infrastruttura (compreso un ufficio o uno studio) nella misura in cui tale infrastruttura è necessaria per l'esecuzione della prestazione in questione.

della Corte di giustizia, l'elemento chiave è lo stabilimento o meno dell'operatore economico nello Stato membro in cui presta il servizio in questione. Se è stabilito nello Stato membro in cui presta i servizi, rientra nel campo di applicazione della libertà di stabilimento. Se invece non è stabilito nello Stato membro di destinazione del servizio, l'operatore economico è un prestatore di servizi transfrontaliero coperto dalla libera prestazione di servizi. Conformemente alla giurisprudenza della Corte, il carattere temporaneo delle attività considerate va valutato non solo in funzione della durata della prestazione, ma anche in funzione della sua frequenza, periodicità o continuità. Il carattere temporaneo della prestazione non deve in ogni caso escludere che il prestatore di servizi possa dotarsi, nello Stato membro ospitante, di una determinata infrastruttura (compreso un ufficio o uno studio) nella misura in cui tale infrastruttura è necessaria per l'esecuzione della prestazione in questione.

Motivazione

L'emendamento al considerando è giustificato dall'esigenza di chiarire la differenza tra la libertà di stabilimento e la libertà di prestazione di servizi, in conformità della giurisprudenza della Corte di giustizia.

Emendamento 23
Considerando 21

(21) Il concetto di ambito regolamentato comprende tutti i requisiti applicabili all'accesso alle attività di servizi o al loro esercizio, in particolare quelli previsti dalle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di ogni Stato membro, che rientrino o meno in un settore armonizzato a livello comunitario, che abbiano un carattere generale o specifico ed indipendentemente dal settore giuridico a cui appartengono in base al diritto

soppresso

nazionale.

Motivazione

La soppressione del considerando è coerente con l'emendamento all'articolo 16 e la soppressione dell'articolo 4, paragrafo 9.

Emendamento 24
Considerando 22

(22) Una delle principali difficoltà incontrate, in particolare dalle PMI, nell'accesso alle attività di servizi e nel loro esercizio consiste nella complessità, nella lunghezza e nell'incertezza giuridica delle procedure amministrative. Per questa ragione, sul modello di alcune iniziative in materia di modernizzazione di buone pratiche amministrative a livello comunitario o nazionale, è necessario stabilire principi di semplificazione delle pratiche amministrative, mediante l'introduzione coordinata a livello comunitario del sistema dello sportello unico, la limitazione dell'obbligo di autorizzazione preliminare ai casi in cui essa è indispensabile *e l'introduzione del principio del tacito assenso da parte delle autorità competenti alla scadenza di un determinato termine.* Tale azione di modernizzazione, pur garantendo gli obblighi di trasparenza e di aggiornamento delle informazioni relative agli operatori, ha il fine di eliminare i ritardi, i costi e gli effetti dissuasivi che derivano, ad esempio, da procedure non necessarie o eccessivamente complesse e onerose, dalla duplicazione delle operazioni, dal formalismo nella presentazione di documenti, dal potere discrezionale da parte delle istanze competenti, dai termini indeterminati o eccessivamente lunghi, dalla validità limitata dell'autorizzazione concessa o da spese e sanzioni sproporzionate. Tali pratiche hanno effetti dissuasivi particolarmente rilevanti nel caso dei prestatori che desiderano sviluppare le loro

(22) Una delle principali difficoltà incontrate, in particolare dalle PMI, nell'accesso alle attività di servizi e nel loro esercizio consiste nella complessità, nella lunghezza e nell'incertezza giuridica delle procedure amministrative. Per questa ragione, sul modello di alcune iniziative in materia di modernizzazione di buone pratiche amministrative a livello comunitario o nazionale, è necessario stabilire principi di semplificazione delle pratiche amministrative, mediante l'introduzione coordinata a livello comunitario del sistema dello sportello unico *e* la limitazione dell'obbligo di autorizzazione preliminare ai casi in cui essa è indispensabile. Tale azione di modernizzazione, pur garantendo gli obblighi di trasparenza e di aggiornamento delle informazioni relative agli operatori, ha il fine di eliminare i ritardi, i costi e gli effetti dissuasivi che derivano, ad esempio, da procedure non necessarie o eccessivamente complesse e onerose, dalla duplicazione delle operazioni, dal formalismo nella presentazione di documenti, dal potere discrezionale da parte delle istanze competenti, dai termini indeterminati o eccessivamente lunghi, dalla validità limitata dell'autorizzazione concessa o da spese e sanzioni sproporzionate. Tali pratiche hanno effetti dissuasivi particolarmente rilevanti nel caso dei prestatori che desiderano sviluppare le loro attività in altri Stati membri e che avvertono l'esigenza di una modernizzazione coordinata in un mercato interno allargato a

attività in altri Stati membri e che avvertono l'esigenza di una modernizzazione coordinata in un mercato interno allargato a 25 Stati membri.

25 Stati membri.

Motivazione

Il presente emendamento è coerente con la soppressione del principio del tacito assenso di cui all'articolo 13, paragrafo 4.

Emendamento 25
Considerando 27 bis (nuovo)

(27 bis) Le disposizioni della presente direttiva relative ai regimi di autorizzazione dovrebbero riguardare i casi in cui l'accesso ad un'attività di servizio o il suo esercizio da parte di operatori economici richiede la decisione di un'autorità competente. Ciò non riguarda né le decisioni delle autorità competenti relative alla creazione di un ente pubblico o privato per la prestazione di un servizio particolare, né la stipula di contratti da parte delle autorità competenti per un servizio particolare, disciplinata dalle norme sugli appalti pubblici.

Motivazione

La presente direttiva non pregiudica le norme concernenti gli appalti pubblici.

Emendamento 26
Considerando 29

(29) ***I*** motivi imperativi di interesse generale cui fanno riferimento alcune disposizioni ***di armonizzazione*** della presente direttiva ***sono quelli riconosciuti*** dalla giurisprudenza della Corte relativa agli articoli 43 e 49 del trattato, ***tra cui la protezione dei consumatori, dei destinatari di servizi, dei lavoratori o dell'ambiente urbanistico.***

(29) ***La nozione di*** motivi imperativi di interesse generale cui fanno riferimento alcune disposizioni della presente direttiva ***è stata sviluppata progressivamente*** dalla giurisprudenza della Corte relativa agli articoli 43 e 49 del trattato, ***e potrà svilupparsi ulteriormente. La nozione copre almeno i seguenti contesti: ordine pubblico, sicurezza pubblica, sanità pubblica, ai sensi degli articoli 46 e 55 del trattato, il***

mantenimento dell'ordine nella società, gli obiettivi di politica sociale, la protezione dei destinatari dei servizi, compresa la sicurezza dei pazienti, la protezione dei consumatori, la protezione dei lavoratori, compresa la protezione sociale dei lavoratori, la preservazione dell'equilibrio finanziario dei sistemi di sicurezza sociale, il mantenimento di un servizio medico e ospedaliero equilibrato e aperto a tutti, la prevenzione della frode, la coesione del sistema fiscale, la prevenzione di una concorrenza sleale, il mantenimento di una buona reputazione del settore finanziario nazionale, la protezione dell'ambiente e dell'ambiente urbano, compresa la pianificazione urbana e rurale, la protezione dei creditori, la salvaguardia di una sana amministrazione della giustizia, la sicurezza stradale, la protezione della proprietà intellettuale, gli obiettivi della politica culturale, compresa la salvaguardia nel settore audiovisivo della libertà di espressione delle varie componenti (in particolare, a livello sociale, culturale, religioso e filosofico) nella società, la salvaguardia del pluralismo della stampa e la politica di promozione della lingua nazionale, la preservazione del patrimonio storico e artistico nazionale e la politica nel settore veterinario.

Motivazione

Il presente emendamento è giustificato dal fatto che la nozione di "motivi imperativi di interesse generale" concernenti l'interesse pubblico è fondamentalmente una nozione aperta e non dovrebbe essere interpretata in modo restrittivo. L'elenco incluso in tale considerando non è esaustivo.

Emendamento 27 Considerando 32

(32) Il divieto di richiedere una dimostrazione della capacità economica come condizione per la concessione di

(32) Il divieto di richiedere una dimostrazione della capacità economica come condizione per la concessione di

un'autorizzazione riguarda le prove economiche in quanto tali e non gli altri requisiti giustificati obiettivamente da motivi imperativi di interesse generale, come la tutela dell'ambiente urbanistico. Tale divieto non riguarda l'esercizio delle competenze delle autorità incaricate dell'applicazione del diritto della concorrenza.

un'autorizzazione riguarda le prove economiche in quanto tali e non gli altri requisiti giustificati obiettivamente da motivi imperativi di interesse generale, come la tutela dell'ambiente urbanistico, **la politica sociale e gli obiettivi in materia di sanità pubblica**. Tale divieto non riguarda l'esercizio delle competenze delle autorità incaricate dell'applicazione del diritto della concorrenza.

Motivazione

Il divieto di richiedere una dimostrazione della capacità economica non impedirà alle autorità nazionali di stabilire un alto livello di protezione giustificato da motivi imperativi di interesse generale, quali, ad esempio, la politica sociale e gli obiettivi in materia di sanità pubblica.

Emendamento 28 Considerando 32 bis (nuovo)

(32 bis) Il divieto di coinvolgimento diretto o indiretto di operatori in concorrenza nella concessione di autorizzazioni non dovrebbe riguardare la consultazione di organi, quali le camere di commercio, in merito a questioni diverse dalle richieste individuali di autorizzazione. Esso non dovrebbe neanche precludere la consultazione di organismi commerciali comprendenti rappresentanti degli operatori in concorrenza, purché l'esito di una data consultazione non sia determinante ai fini di un'autorizzazione o di un'altra decisione individuale.

Motivazione

Il divieto di coinvolgimento diretto o indiretto di operatori in concorrenza può solo riferirsi a decisioni concernenti richieste individuali di autorizzazione.

Emendamento 29
Considerando 32 ter (nuovo)

(32 ter) La soppressione dell'obbligo di fornire una garanzia finanziaria o di partecipare ad essa ovvero l'obbligo di sottoscrivere un'assicurazione non dovrebbe escludere la possibilità per gli Stati membri di richiedere garanzie finanziarie o assicurazioni né dovrebbe incidere sui requisiti concernenti la partecipazione ad un fondo collettivo di compensazione, ad esempio per i membri di organismi professionali. Essa non dovrebbe inoltre impedire agli Stati membri di richiedere ai prestatori di servizi di partecipare ad una garanzia finanziaria per un fondo sociale settoriale inteso a proteggere i lavoratori dall'insolvenza dei loro datori di lavoro.

Motivazione

Il divieto concernente la garanzia finanziaria/assicurazione non dovrebbe impedire agli Stati membri di richiedere ai fornitori di servizi di partecipare ad un fondo collettivo di compensazione o ad un fondo settoriale inteso a proteggere i lavoratori dall'insolvenza dei loro datori di lavoro.

Emendamento 30
Considerando 33

(33) Al fine di coordinare la modernizzazione delle normative nazionali conformemente alle esigenze del mercato interno, è opportuno valutare taluni requisiti nazionali non discriminatori che, per le loro caratteristiche proprie, possono sensibilmente limitare se non impedire l'accesso a un'attività o il suo esercizio in nome della libertà di stabilimento. ***Gli Stati membri devono, nel periodo di trasposizione della direttiva, verificare se tali requisiti siano necessari e proporzionati e, se del caso, sopprimerli o modificarli.***

(33) Al fine di coordinare la modernizzazione delle normative nazionali conformemente alle esigenze del mercato interno, è opportuno valutare taluni requisiti nazionali non discriminatori che, per le loro caratteristiche proprie, possono sensibilmente limitare se non impedire l'accesso a un'attività o il suo esercizio in nome della libertà di stabilimento. ***Tale processo di valutazione dovrebbe essere limitato alla compatibilità di detti requisiti con criteri già stabiliti dalla Corte di giustizia in materia di libertà di***

D'altra parte, questi requisiti devono comunque essere compatibili con il diritto comunitario della concorrenza.

stabilimento. Esso non dovrebbe riguardare l'applicazione del diritto comunitario della concorrenza. Detti requisiti, qualora siano discriminatori o obiettivamente non giustificati da ragioni imperative di interesse generale o siano sproporzionati, dovrebbero essere soppressi o modificati. L'esito di tale valutazione sarà diverso a seconda della natura delle attività e dell'interesse generale in questione. In particolare, conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia, tali requisiti sono pienamente giustificati quando perseguono obiettivi di sanità pubblica o di politica sociale. Il processo di valutazione reciproca previsto dalla presente direttiva non dovrebbe incidere sulla libertà degli Stati membri di stabilire nelle rispettive legislazioni un livello elevato di protezione dell'interesse generale, in particolare ai fini del conseguimento degli obiettivi in materia di sanità e di politica sociale.

Motivazione

È importante stabilire che il processo di valutazione reciproca riguarda unicamente la questione se tali requisiti nazionali siano compatibili con i criteri già stabiliti dalla Corte di giustizia in materia di libertà di stabilimento. Esso non riguarda l'applicazione della legislazione comunitaria in materia di concorrenza. Tale procedura non impedirà alle autorità nazionali di stabilire un alto livello di protezione degli interessi pubblici, in particolare per il conseguimento di obiettivi in materia di sanità e di politica sociale.

Emendamento 31
Considerando 37

(37) Al fine di garantire la realizzazione efficace della libera circolazione dei servizi e di garantire ai destinatari e ai prestatori la possibilità di beneficiare e di fornire servizi nell'insieme della Comunità senza l'ostacolo delle frontiere, è opportuno sancire il principio secondo il quale un prestatore deve essere soggetto, in linea di principio, soltanto alla legge del paese nel quale si è stabilito. Questo principio è

soppresso

indispensabile per consentire ai prestatori, in particolare alle PMI, di sfruttare in piena certezza giuridica le opportunità offerte dal mercato interno. Facilitando così la libera circolazione dei servizi tra gli Stati membri, questo principio, associato alle misure di armonizzazione e di assistenza reciproca, consente anche ai destinatari di accedere ad una più vasta scelta di servizi di qualità provenienti da altri Stati membri. Detto principio deve essere accompagnato da un meccanismo di assistenza al destinatario per permettergli, in particolare, di essere informato sulla legge di altri Stati membri e dall'armonizzazione delle norme sulla trasparenza delle attività di servizi.

Motivazione

La soppressione dei considerando 37-39 è coerente con l'emendamento proposto all'articolo 16.

Emendamento 32 Considerando 37 bis (nuovo)

(37 bis) È essenziale che l'eliminazione degli ostacoli alla libera circolazione dei servizi proceda di pari passo con il coordinamento della legislazione degli Stati membri. Per motivi legati ai settori coordinati dalla presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero assicurare la libertà di prestazione dei servizi e non dovrebbero limitare l'accesso ad un servizio e l'esercizio di tale servizio da parte di un prestatore stabilito in un altro Stato membro. I settori coordinati dalla presente direttiva si riferiscono alle informazioni sui prestatori e sui loro servizi, le assicurazioni professionali e le garanzie, le informazioni sulle garanzie post vendita e la risoluzione delle controversie di cui agli articoli 26-28 e 32. A condizione che i settori siano coordinati da altri strumenti comunitari e nella misura in cui lo sono, tra l'altro

attraverso l'introduzione di requisiti in materia di trasparenza e di requisiti intesi ad impedire pratiche commerciali sleali, dovrebbe parimenti applicarsi il principio secondo cui gli Stati membri non possono limitare i servizi provenienti da un altro Stato membro.

Motivazione

Questo nuovo considerando è coerente con l'emendamento all'articolo 16.

Emendamento 33
Considerando 37 ter (nuovo)

(37 ter) Le autorità competenti dello Stato membro in cui il servizio è prestato sono le più idonee ad assicurare l'efficacia e la continuità del controllo del prestatore e ad offrire protezione ai destinatari del servizio. Tale sistema può essere migliorato coordinando le norme relative ai controlli e creando un sistema efficace di cooperazione amministrativa tra lo Stato membro in cui il servizio è prestato e lo Stato membro in cui il prestatore del servizio è stabilito. Su tale base e in conformità dell'articolo 35 della presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero accordarsi assistenza reciproca ed applicare tutte le misure possibili per un'efficace cooperazione, tra l'altro, designando uno o più punti di contatto attraverso i quali altri Stati membri o la Commissione possano richiedere informazioni mediante strumenti elettronici.

Motivazione

Questo nuovo considerando è coerente con l'emendamento all'articolo 16.

Emendamento 34
Considerando 38

(38) È altresì necessario garantire che il controllo delle attività di prestazione di servizi sia fatto alla fonte, ossia da parte delle autorità competenti dello Stato membro nel quale il prestatore è stabilito. Le autorità competenti del paese d'origine possono con maggiore facilità garantire l'efficacia e la continuità del controllo del prestatore e proteggere non soltanto i destinatari del proprio paese ma anche quelli degli altri Stati membri. Questa responsabilità comunitaria dello Stato membro d'origine nella sorveglianza delle attività del prestatore indipendentemente dal luogo di destinazione del servizio deve essere sancita chiaramente al fine di instaurare la fiducia reciproca tra gli Stati membri nella regolamentazione delle attività di prestazione di servizi. La determinazione della competenza dei tribunali non è regolata dalla presente direttiva bensì dal regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale o da altre norme comunitarie quali la direttiva 96/71/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi.

soppresso

Motivazione

La soppressione dei considerando 37-39 è coerente con l'emendamento proposto all'articolo 16.

Emendamento 35
Considerando 39

(39) A complemento del principio dell'applicazione della legge e del controllo del paese d'origine, è opportuno sancire il

soppresso

principio secondo il quale gli Stati membri non possono limitare i servizi provenienti da un altro Stato membro.

Motivazione

La soppressione dei considerando 37-39 è coerente con l'emendamento proposto all'articolo 16.

Emendamento 36
Considerando 41 bis (nuovo)

(41 bis) Il principio del paese d'origine non dovrebbe applicarsi alle condizioni di lavoro e di occupazione che, in conformità della direttiva 96/71/CE, riguardano i lavoratori distaccati al fine di fornire un servizio nel territorio di un altro Stato membro. Ciò dovrebbe riguardare non soltanto le condizioni di lavoro e di occupazione fissate da disposizioni legislative ma anche da contratti collettivi o sentenze arbitrali dichiarati ufficialmente di applicazione generale o de facto tali ai sensi della direttiva 96/71/CE. La presente direttiva, inoltre, non dovrebbe impedire agli Stati membri di applicare condizioni di lavoro e condizioni di occupazione a questioni diverse da quelle elencate nella direttiva 96/71/CE nel caso di disposizioni di ordine pubblico. La deroga dal principio del paese d'origine dovrebbe applicarsi inoltre alle condizioni di lavoro e di occupazione qualora il lavoratore che presta un servizio transfrontaliero sia occupato nello Stato membro in cui è fornita la prestazione. Infine, tale deroga dovrebbe riguardare anche il diritto degli Stati membri in cui il servizio è prestato di determinare l'esistenza di un rapporto di lavoro e la distinzione tra lavoratori autonomi e lavoratori subordinati, compresi i "falsi lavoratori autonomi".

Motivazione

Questo nuovo considerando indica più precisamente le questioni coperte dalla direttiva 96/71/CE nonché le questioni in relazione alle quali la direttiva 96/71/CE lascia esplicitamente agli Stati membri la possibilità di adottare misure più protettive a livello nazionale.

Emendamento 37 Considerando 43

(43) È opportuno non applicare il principio del paese d'origine ai requisiti specifici dello Stato membro in cui si sposta il prestatore che si riferiscono alle particolari caratteristiche del luogo nel quale il servizio è prestato e il rispetto delle quali è indispensabile per garantire il mantenimento dell'ordine pubblico, della sicurezza pubblica, della salute pubblica o la protezione dell'ambiente. Tale deroga riguarda, in particolare, l'autorizzazione ad occupare o utilizzare la pubblica via, le norme relative all'organizzazione di manifestazioni pubbliche o le norme relative alla sicurezza dei cantieri.

(43) È opportuno non applicare il principio del paese d'origine ai requisiti specifici dello Stato membro in cui si sposta il prestatore che si riferiscono alle particolari caratteristiche del luogo nel quale il servizio è prestato, ***ai rischi particolari posti dal servizio nel luogo in cui il servizio è prestato o alla salute e alla sicurezza sul luogo di lavoro***, e il rispetto delle quali è indispensabile per garantire il mantenimento dell'ordine pubblico, della sicurezza pubblica, della salute pubblica o la protezione dell'ambiente. Tale deroga riguarda, in particolare, l'autorizzazione ad occupare o utilizzare la pubblica via, le norme relative all'organizzazione di manifestazioni pubbliche o le norme relative alla sicurezza dei cantieri, ***comprese le norme concernenti l'ambiente di lavoro o la protezione dei lavoratori, dei lavoratori autonomi o del pubblico.***

Motivazione

La deroga dovrebbe lasciare impregiudicati i requisiti nazionali direttamente collegati al rischio particolare nel luogo in cui il servizio è prestato nonché alla salute e alla sicurezza sul luogo di lavoro per lavoratori, lavoratori autonomi e per il pubblico. Le questioni concernenti la salute, la sicurezza e l'igiene sul lavoro sono inserite nella direttiva 96/71/CE che, al contrario, non copre i lavoratori autonomi e il pubblico.

Emendamento 38 Considerando 51

(51) Conformemente ai principi sanciti dalla giurisprudenza della Corte in materia

soppresso

di libera circolazione dei servizi e senza compromettere l'equilibrio finanziario della sicurezza sociale degli Stati membri, una maggiore certezza del diritto per quanto riguarda il rimborso delle cure sanitarie deve essere garantita ai pazienti, che in quanto destinatari beneficiano della libera circolazione dei servizi, nonché agli operatori sanitari e ai responsabili della sicurezza sociale.

Motivazione

La soppressione dei considerando da 51 a 57 è coerente con la soppressione dell'articolo 23.

Emendamento 39
Considerando 52

(52) Il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità si applica, in particolare le disposizioni in materia di affiliazione al sistema di sicurezza sociale, ai lavoratori subordinati o autonomi che forniscono una prestazione di servizi o vi partecipano. **soppresso**

Motivazione

La soppressione dei considerando da 51 a 57 è coerente con la soppressione dell'articolo 23.

Emendamento 40
Considerando 53

(53) L'articolo 22 del regolamento (CEE) n. 1408/71, che riguarda l'autorizzazione per l'assunzione degli oneri finanziari delle cure sanitarie prestate in un altro Stato membro, contribuisce, come sottolineato dalla giurisprudenza della Corte, ad agevolare la libera circolazione dei pazienti e la prestazione di servizi medici **soppresso**

transfrontalieri. Tale disposizione mira infatti a garantire agli assicurati sociali in possesso di un'autorizzazione l'accesso alle cure erogate in altri Stati membri a condizioni di copertura pari a quelle di cui godono gli assicurati sottoposti alla legislazione di questi ultimi Stati. Essa conferisce così agli assicurati diritti di cui non potrebbero beneficiare altrimenti e si presenta come una modalità di esercizio della libera circolazione dei servizi. Questa disposizione tuttavia non intende disciplinare, e quindi non vieta, il rimborso alle tariffe in vigore nello Stato membro di affiliazione delle spese sostenute per cure prestate in un altro Stato membro, anche in assenza di autorizzazione preliminare.

Motivazione

La soppressione dei considerando da 51 a 57 è coerente con la soppressione dell'articolo 23.

Emendamento 41

Considerando 54

(54) Considerata l'evoluzione della giurisprudenza della Corte in materia di libera circolazione dei servizi, il requisito di un'autorizzazione preliminare per l'assunzione da parte del sistema di sicurezza sociale di uno Stato membro degli oneri finanziari di cure non ospedaliere fornite in un altro Stato membro deve essere soppresso e gli Stati membri devono adattare la loro legislazione in tal senso. Nella misura in cui gli oneri finanziari di tali cure vengono assunti nei limiti della copertura garantita dai regimi di assicurazione malattia dello Stato membro di affiliazione, tale soppressione non è tale da perturbare gravemente l'equilibrio finanziario dei regimi di sicurezza sociale. Conformemente alla giurisprudenza della Corte, le condizioni a cui gli Stati membri sottopongono nel proprio territorio la concessione di cure non ospedaliere

soppresso

restano applicabili in caso di cure fornite in uno Stato membro diverso da quello di affiliazione, se ed in quanto compatibili con il diritto comunitario. Conformemente alla giurisprudenza della Corte, i regimi di autorizzazione per l'assunzione degli oneri finanziari delle cure in un altro Stato membro devono altresì rispettare le disposizioni sulle condizioni di rilascio delle autorizzazioni e sulle procedure di autorizzazione di cui alla presente direttiva.

Motivazione

La soppressione dei considerando da 51 a 57 è coerente con la soppressione dell'articolo 23.

Emendamento 42

Considerando 55

(55) Conformemente alla giurisprudenza della Corte in materia di libera circolazione dei servizi, un sistema di autorizzazione preliminare per l'assunzione degli oneri finanziari di cure ospedaliere fornite in un altro Stato membro è giustificato dalla necessità di garantire la programmazione del numero di infrastrutture ospedaliere, la loro ripartizione geografica, la loro organizzazione e le attrezzature di cui sono dotate, o ancora la natura dei servizi medici che sono in grado di fornire. Tale programmazione persegue l'obiettivo di assicurare nel territorio dello Stato interessato la possibilità di un accesso sufficiente e permanente ad una gamma equilibrata di cure ospedaliere di qualità ed è espressione della volontà di garantire un controllo dei costi ed evitare, per quanto possibile, ogni spreco di risorse finanziarie, tecniche ed umane. Conformemente alla giurisprudenza della Corte, la nozione di cure ospedaliere deve essere definita in modo obiettivo e un sistema di autorizzazione preliminare deve essere proporzionato all'obiettivo di interesse generale perseguito.

soppresso

Motivazione

La soppressione dei considerando da 51 a 57 è coerente con la soppressione dell'articolo 23.

Emendamento 43

Considerando 56

(56) L'articolo 22 del regolamento (CEE) n. 1408/71 prevede le circostanze alle quali si esclude che l'istituzione nazionale competente possa negare l'autorizzazione sollecitata sulla base di tale articolo. Gli Stati membri non possono negare l'autorizzazione qualora le cure ospedaliere, se prestate sul territorio nazionale, siano coperte dal sistema di sicurezza sociale nazionale e qualora una cura identica o che presenti lo stesso grado di efficacia non possa essere ottenuta in tempo utile sul territorio nazionale nelle condizioni previste dal sistema di sicurezza sociale nazionale. Conformemente alla giurisprudenza della Corte, la condizione relativa al termine accettabile va valutata in funzione del complesso di circostanze che caratterizzano ciascun caso concreto, tenendo in debito conto non solo la situazione medica del paziente al momento in cui viene richiesta l'autorizzazione, ma anche i suoi precedenti e il probabile decorso della malattia. **soppresso**

Motivazione

La soppressione dei considerando da 51 a 57 è coerente con la soppressione dell'articolo 23.

Emendamento 44

Considerando 57

(57) L'assunzione degli oneri finanziari da parte del sistema di sicurezza sociale di uno Stato membro delle cure sanitarie prestate in un altro Stato membro non deve essere inferiore a quella prevista dal sistema di sicurezza sociale nazionale per cure **soppresso**

sanitarie prestate sul territorio nazionale. Conformemente alla giurisprudenza della Corte in materia di libera circolazione dei servizi, in assenza di autorizzazione il rimborso di cure non ospedaliere in base alle tariffe dello stato di affiliazione non avrebbe un'incidenza significativa sul finanziamento del suo sistema di sicurezza sociale. In caso di rilascio di un'autorizzazione a norma dell'articolo 22 del regolamento (CEE) n. 1408/71, l'assunzione degli oneri finanziari delle spese viene effettuata in base alle tariffe dello Stato membro in cui è avvenuta la prestazione. Se il livello di copertura è tuttavia inferiore a quello di cui il paziente avrebbe beneficiato qualora avesse ricevuto le stesse cure nel proprio Stato membro di affiliazione, quest'ultimo deve allora completare l'assunzione di tali oneri fino a raggiungere la tariffa che avrebbe applicato in questo caso.

Motivazione

La soppressione dei considerando da 51 a 57 è coerente con la soppressione dell'articolo 23.

Emendamento 45
Considerando 58

(58) Per quanto riguarda il distacco di lavoratori nel quadro di una prestazione di servizi in uno Stato membro diverso dallo Stato membro d'origine, è opportuno chiarire la ripartizione dei ruoli e dei compiti tra lo Stato membro d'origine e lo Stato membro di distacco per facilitare la libera circolazione dei servizi. La presente direttiva non ha il fine di considerare questioni di diritto del lavoro in quanto tali. La ripartizione dei compiti e la determinazione della forma che deve assumere la cooperazione tra lo Stato membro d'origine e lo Stato membro di distacco permette di facilitare l'esercizio della libera circolazione dei servizi, in

soppresso

particolare sopprimendo determinate procedure amministrative sproporzionate e migliorando nel contempo il controllo del rispetto delle condizioni di occupazione e di lavoro conformemente alla direttiva 96/71/CE.

Motivazione

La soppressione dei considerando da 58 a 61 è coerente con la soppressione degli articoli 24 e 25.

Emendamento 46
Considerando 59

(59) Al fine di evitare le formalità amministrative discriminatorie o sproporzionate, particolarmente dissuasive per le PMI, deve essere vietato allo Stato membro di distacco di subordinare il distacco al rispetto di requisiti quali l'obbligo di richiedere un'autorizzazione alle sue autorità. L'obbligo di effettuare una dichiarazione presso le autorità dello Stato membro di distacco deve essere altresì vietato. Tuttavia, tale obbligo deve poter essere mantenuto fino al 31 dicembre 2008 per quanto riguarda le attività del settore edilizio di cui all'allegato della direttiva 96/71/CE. A tale proposito, il miglioramento della cooperazione amministrativa fra Stati membri al fine di agevolare i controlli è oggetto dei lavori del gruppo di esperti nazionali sull'applicazione di questa direttiva. Inoltre, per quanto riguarda le condizioni di occupazione e di lavoro diverse da quelle di cui alla direttiva 96/71/CE, lo Stato membro di distacco, in virtù del principio di libera circolazione dei servizi sancito dalla direttiva, non deve poter prendere misure restrittive nei confronti di un prestatore stabilito in un altro Stato membro.

soppresso

Motivazione

La soppressione dei considerando da 58 a 61 è coerente con la soppressione degli articoli 24 e 25.

Emendamento 47
Considerando 60

***(60) La libera circolazione dei servizi
comprende il diritto per un prestatore di
servizi di distaccare il suo personale anche
se non si tratta di cittadini dell'Unione, ma
di cittadini di uno Stato terzo legalmente
residenti e occupati nello Stato membro
d'origine. È opportuno prevedere l'obbligo
per lo Stato membro d'origine di
provvedere affinché il lavoratore
distaccato, se cittadino di un paese terzo,
sia in regola con le condizioni di residenza
e di occupazione regolare previste dalla
legislazione nazionale, anche in materia di
sicurezza sociale. È necessario prevedere
che lo Stato membro di distacco non possa
assoggettare il lavoratore o il prestatore a
controlli preventivi, in particolare per
quanto riguarda i permessi di ingresso o di
soggiorno, tranne in taluni casi, o i
permessi di lavoro e non possa imporre
obblighi quali quello di avere un contratto
di lavoro a tempo indeterminato o
un'occupazione anteriore nello Stato
membro d'origine del prestatore.*** ***soppresso***

Motivazione

La soppressione dei considerando da 58 a 61 è coerente con la soppressione degli articoli 24 e 25.

Emendamento 48
Considerando 61

***(61) Con l'adozione del regolamento (CE)
n. 859/2003 del Consiglio, del 14 maggio
2003, che estende le disposizioni del
regolamento (CEE) n. 1408/71 e del*** ***soppresso***

regolamento (CEE) n. 574/72 ai cittadini di paesi terzi cui tali disposizioni non siano già applicabili unicamente a causa della nazionalità, i cittadini dei paesi terzi rientrano nel sistema di cooperazione relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità previsto dal regolamento (CEE) n. 1408/71, che prevede l'applicazione della normativa del paese in cui il lavoratore è affiliato al regime di sicurezza sociale.

Motivazione

La soppressione dei considerando da 58 a 61 è coerente con la soppressione degli articoli 24 e 25.

Emendamento 49

Articolo 1, commi 1, 1 bis, 1 ter, 1 quater (nuovi)

La presente direttiva non incide sulle relazioni di lavoro tra lavoratori e datori di lavoro.

La presente direttiva non si applica né incide indirettamente sui servizi di interesse economico generale, quali definiti dagli Stati membri.

La presente direttiva non riguarda la privatizzazione di enti pubblici che forniscono servizi.

La presente direttiva non riguarda l'abolizione di monopoli che forniscono servizi né gli aiuti concessi dagli Stati membri cui si applicano le norme comuni sulla concorrenza.

Motivazione

La direttiva crea un quadro giuridico generale per eliminare gli ostacoli alla fornitura transfrontaliera di servizi. Considerando il fatto che l'argomento della presente direttiva è ampio e per evitare qualsiasi malinteso, è importante affermare che la direttiva non riguarda né incide sui seguenti settori: le relazioni di lavoro tra lavoratori e datori di lavoro e la libertà degli Stati membri di definire i servizi di interesse economico generale, come detti

servizi debbano essere organizzati, garantiti e finanziati e a quali specifici obblighi debbano essere soggetti. Inoltre la direttiva non chiede agli Stati membri né di privatizzare enti pubblici né di abolire i monopoli. Infine occorre chiarire che essa non riguarda gli aiuti concessi dagli Stati membri disciplinati dalle norme comunitarie sulla concorrenza.

Emendamento 50
Articolo 2, paragrafo 2

2. La presente direttiva non si applica alle attività seguenti:

a) i servizi finanziari quali definiti all'articolo 2, lettera b), della direttiva 2002/65/CE;

b) i servizi e le reti di comunicazione elettronica nonché le risorse e i servizi associati per quanto riguarda le materie disciplinate dalle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/21/CE, 2002/22/CE e 2002/58/CE;

c) i servizi di trasporto **qualora siano disciplinati da altre norme comunitarie fondate sull'articolo 71 o sull'articolo 80, paragrafo 2, del trattato.**

2. La presente direttiva non si applica alle attività seguenti:

- a) i servizi che gli Stati membri e/o la Comunità sottopongono a specifici obblighi di servizio pubblico o universale, cioè norme specifiche che sono imposte dalle autorità pubbliche al prestatore del servizio per garantire che taluni obiettivi di interesse pubblico, quali la sanità pubblica, la protezione sociale, l'istruzione, la politica sociale, la diversità culturale, la protezione dell'ambiente e dell'ordine pubblico siano osservati, in base ad un criterio di interesse generale;

a) i servizi di natura bancaria, creditizia, assicurativa, pensionistici individuali o professionali, di investimento o di pagamento;

b) i servizi e le reti di comunicazione elettronica nonché le risorse e i servizi associati per quanto riguarda le materie disciplinate dalle **o a cui è fatto riferimento nelle** direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/21/CE, 2002/22/CE e 2002/58/CE;

c) i servizi di trasporto;

c bis) i servizi postali coperti dalla direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹;

c ter) i servizi di generazione, trasmissione, distribuzione e fornitura di energia elettrica ai sensi dell'articolo 2 della direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del

Consiglio²;

c quater) i servizi di trasporto, distribuzione, fornitura e stoccaggio di gas ai sensi dell'articolo 2 della direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio³;

c quinquies) i servizi di distribuzione e/o fornitura idrica nonché i servizi per la gestione delle acque reflue;

c sexies) le professioni e attività che partecipino, permanentemente o temporaneamente, all'esercizio dei pubblici poteri in uno Stato membro;

c septies) i servizi forniti da un'agenzia di lavoro interinale;

c octies) i servizi forniti da agenzie di sicurezza;

c novies) i servizi audiovisivi, a prescindere dal modo di produzione, distribuzione e trasmissione, inclusi i servizi radiofonici e di distribuzione e pubblicazione della stampa scritta.

¹GU L 15 del 21.1.1998, pag. 14.

²GU L 176 del 15.7.2003, pag. 37.

³GU L 176 del 15.7.2003, pag. 57.

Motivazione

- Per non incidere sul seguito del Libro bianco della Commissione sui servizi di interesse generale e sull'eventuale approvazione futura di una direttiva quadro sui servizi di interesse generale la presente direttiva non dovrebbe applicarsi ai servizi che gli Stati membri e/o la Comunità sottopongono a specifiche norme che sono imposte al prestatore del servizio per garantire che vengano raggiunti taluni obiettivi di interesse pubblico, quali la sanità pubblica, la protezione sociale, l'istruzione, la politica sociale, la diversità culturale, la protezione dell'ambiente, l'ordine pubblico, in base a un criterio di interesse generale.

- Come affermato dalla Commissione in una nota esplicativa sulle attività disciplinate dalla proposta, tutti i servizi finanziari dovrebbero essere esclusi dal campo d'applicazione della presente direttiva.

- I servizi di trasporto dovrebbero essere esclusi dalla presente direttiva a prescindere dal fatto che essi siano disciplinati da altri strumenti comunitari adottati ai sensi degli articoli 71 e 80, paragrafo 2 del trattato. I servizi di trasporto che non rientrano nel campo di

applicazione della politica comune dei trasporti (tra l'altro per motivi di sussidiarietà) dovrebbero anch'essi essere esclusi dal campo d'applicazione della presente direttiva.

- Per motivi di certezza e di coerenza giuridica, servizi specifici di rete (posta, elettricità, gas) che sono già soggetti a direttive settoriali del mercato interno dovrebbero essere esclusi dal campo d'applicazione della direttiva (per quanto riguarda anche gli aspetti che non sono ancora trattati da queste direttive settoriali). Dovrebbero essere esclusi anche i servizi di distribuzione, fornitura idrica e di gestione delle acque reflue.

- La presente direttiva non dovrebbe applicarsi ad attività e professioni che partecipano, permanentemente o temporaneamente, all'esercizio dei pubblici poteri in uno Stato membro.

- I servizi forniti da un'agenzia di lavoro interinale dovrebbero essere esclusi dal campo di applicazione della direttiva a causa della mancanza di norme armonizzate minime specifiche riguardo a questi prestatori di servizio a livello comunitario e per non incidere sull'eventuale futura adozione di una direttiva sul lavoro interinale.

- Considerando la mancanza di condizioni armonizzate minime specifiche a livello comunitario e il contributo delle agenzie di sicurezza al mantenimento dell'ordine pubblico, anche i servizi delle agenzie di sicurezza dovrebbero essere esclusi dalla presente direttiva.

- Dato che i servizi audiovisivi sono già soggetti a una specifica legislazione comunitaria, in particolare la direttiva Televisione senza frontiere e anche per non incidere su un'eventuale futura revisione di questo strumento comunitario settoriale, i servizi audiovisivi dovrebbero essere esclusi dal campo d'applicazione della presente direttiva.

Emendamento 51
Articolo 2, paragrafo 3

3. La presente direttiva non si applica al settore fiscale, tranne **gli** articoli 14 e 16 **qualora le restrizioni previste da tali articoli non siano disciplinate da norme comunitarie di armonizzazione fiscale.**

3. La presente direttiva non si applica al settore fiscale, tranne **per quanto concerne il divieto di discriminazione di cui agli** articoli 14 e 20.

Motivazione

Come chiarito dalla Commissione in una nota esplicativa sulle attività coperte dalla proposta, la proposta non intende applicarsi ai servizi fiscali, ma soltanto alla discriminazione fiscale che è incompatibile con la libertà di stabilimento e la libera circolazione dei servizi.

Emendamento 52
Articolo 2, paragrafo 3 bis (nuovo)

3 bis. La presente direttiva non si applica al settore del diritto del lavoro, inclusi i contratti collettivi e l'azione industriale, né alla legislazione in materia di sicurezza sociale.

Motivazione

Per garantire che la rimozione degli ostacoli allo sviluppo dei servizi tra Stati membri non incida sulla legislazione del lavoro né sulla legislazione in materia di sicurezza sociale, tali settori devono essere esclusi dal campo d'applicazione della direttiva.

Emendamento 53
Articolo 2 bis (nuovo)

Articolo 2 bis

Protezione dei diritti fondamentali collegati alla legislazione sul lavoro

La presente direttiva non può essere interpretata in modo tale da pregiudicare in qualsiasi modo l'esercizio dei diritti fondamentali riconosciuti negli Stati membri, inclusi il diritto o la libertà di sciopero. Tali diritti possono includere il diritto di adottare altre azioni contemplate dai specifici sistemi che regolano le relazioni industriali negli Stati membri.

Motivazione

La direttiva si occupa della fornitura di servizi e non dei lavoratori che prestano questi servizi. È importante affermare che la presente direttiva non deve essere contraria al diritto del lavoro legato ai diritti fondamentali, quali il diritto alla libertà di associazione, alla libertà di negoziato, di intraprendere azioni industriali e di concludere contratti collettivi. La formulazione del presente emendamento si basa sull'articolo 2 del regolamento (CE) 2679/98 sul funzionamento del mercato interno in relazione alla libera circolazione dei beni fra gli Stati membri. L'emendamento si giustifica con il fatto che i diritti fondamentali dovrebbero essere egualmente salvaguardati nel mercato interno dei beni e dei servizi.

Emendamento 54
Articolo 3

Gli Stati membri applicano le disposizioni della presente direttiva nel rispetto delle norme del trattato *che disciplinano il diritto di stabilimento e la libera circolazione dei servizi*.

L'applicazione della presente direttiva non *esclude l'applicazione* delle altre norme comunitarie per i servizi da esse disciplinati.

Gli Stati membri applicano le disposizioni della presente direttiva nel rispetto delle norme del trattato.

L'applicazione della presente direttiva non *pregiudica l'applicazione* delle altre norme comunitarie per i servizi da esse disciplinati.

La presente direttiva non pregiudica le norme sul conflitto di leggi, in particolare quelle contenute nella Convenzione di Roma del 1980 relativa alla legge in materia di obblighi contrattuali, e nel regolamento (CE) n. ... del Parlamento europeo e del Consiglio sulla legge applicabile agli obblighi non contrattuali.

Motivazione

- *Gli Stati membri devono applicare la presente direttiva in conformità con tutte le norme del trattato CE (non soltanto con quelle sulla libertà di stabilimento e sulla libera circolazione dei servizi). Inoltre la presente direttiva non incide sugli strumenti comunitari che disciplinano specifici servizi.*

- *Come raccomandato dal comitato per le questioni di diritto civile, le norme concernenti il conflitto di leggi dovrebbero essere escluse dalla presente direttiva onde assicurare la coerenza con strumenti comunitari specifici in fase di approvazione concernenti il conflitto di leggi e anche per motivi di certezza giuridica. Inoltre, le norme comunitarie relative al conflitto di leggi rientrano in una base giuridica distinta (articoli 61, lettera c), e articolo 65 del trattato). Le norme inserite negli strumenti comunitari specifici in fase di approvazione (Roma I e II) sono più appropriate per salvaguardare l'equilibrio tra gli interessi in gioco.*

Emendamento 55
Articolo 4, punto 2

2) “prestatore”: qualsiasi persona fisica, avente la cittadinanza di uno Stato membro, o qualsiasi persona giuridica che offre o fornisce un servizio;

2) “prestatore”: qualsiasi persona fisica, avente la cittadinanza di uno Stato membro, o qualsiasi persona giuridica *stabilita conformemente alla legislazione di uno Stato membro* che offre o fornisce un servizio;

Motivazione

La direttiva riguarda soltanto i prestatori e i destinatari di servizi che sono stabiliti in uno Stato membro dell'Unione europea.

Emendamento 56
Articolo 4, punto 3

3) “destinatario”: qualsiasi persona fisica o giuridica che, a scopo professionale o meno, utilizza, o intende utilizzare, un servizio;

3) “destinatario”: qualsiasi persona fisica o giuridica **stabilita in uno Stato membro** che, a scopo professionale o meno, utilizza, o intende utilizzare, un servizio;

Motivazione

La direttiva riguarda soltanto i prestatori e i destinatari di servizi che sono stabiliti in uno Stato membro dell'Unione europea.

Emendamento 57
Articolo 4, punto 5

5) “*stabilito*”: *che esercita effettivamente un'attività economica di cui all'articolo 43 del trattato mediante un'installazione stabile del prestatore a tempo indeterminato;*

5) “*stabilimento*”: *esercizio effettivo di un'attività economica di cui all'articolo 43 del trattato mediante un'installazione stabile del prestatore a tempo indeterminato **in uno Stato membro a partire dal quale viene effettivamente svolta l'attività di prestatore di servizi;***

Motivazione

Per evitare che una società "casella postale" possa costituire uno "stabilimento", occorre chiarire che l'attività consistente nel fornire un servizio è considerata "stabilimento" in uno Stato membro soltanto se l'attività è effettivamente svolta in quello Stato membro.

Emendamento 58
Articolo 4, punto 9

9) “*ambito regolamentato*”: *qualsiasi requisito applicabile all'accesso alle attività di servizi o al loro esercizio;*

9) “*ambiti regolamentati dalla presente direttiva*”: *le informazioni sui prestatori e i loro servizi, assicurazioni e garanzie professionali, le informazioni sulle garanzie post-vendita e la risoluzione delle controversie, quali figuranti agli articoli da*

26 a 28 e all'articolo 32 della presente direttiva;

Motivazione

La nuova definizione degli ambiti regolamentati dalla direttiva è strettamente collegata all'emendamento all'articolo 16.

Emendamento 59
Articolo 4, punto 10

**10) “cure ospedaliere”: le cure mediche *soppresso*
che possono essere fornite esclusivamente
nell’ambito di una struttura medica e che,
in linea di massima, richiedono che la
persona che le riceve venga ospitata in
questa stessa struttura; la denominazione,
l’organizzazione e le modalità di
finanziamento della struttura in questione
sono indifferenti ai fini della qualifica di
questo tipo di cure;**

Motivazione

La soppressione delle definizioni incluse nell'articolo 4, punti 10, 11 e 12, è coerente con la soppressione degli articoli 23, 24 e 25.

Emendamento 60
Articolo 4, punto 11

**11) “Stato membro di distacco”: lo Stato *soppresso*
membro nel territorio del quale un
prestatore invia un lavoratore per prestarvi
un servizio;**

Motivazione

La soppressione delle definizioni di cui all'articolo 4, punti 10, 11 e 12, è coerente con la soppressione degli articoli 23, 24 e 25.

Emendamento 61
Articolo 4, punto 12

12) “occupazione regolare”: l’attività salaria del lavoratore svolta in conformità con le disposizioni nazionali dello Stato membro d’origine del prestatore; **soppresso**

Motivazione

La soppressione delle definizioni di cui all’articolo 4, punti 10, 11 e 12, è coerente con la soppressione degli articoli 23, 24 e 25.

Emendamento 62
Articolo 4, punto 13

13) “professione regolamentata”: un’attività o un insieme di attività professionali **per le quali l’accesso, l’esercizio o una delle modalità di esercizio sono direttamente o indirettamente subordinati, da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, al possesso di determinate qualifiche professionali;**

13) “professione regolamentata”: un’attività o un insieme di attività professionali **ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a) della direttiva .../.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;**

Motivazione

Al fine di garantire la coerenza con la futura direttiva relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, è opportuno rinviare alla definizione di “professione regolamentata” contenuta in tale direttiva.

Emendamento 63
Articolo 4, punto 13 bis (nuovo)

13 bis) “lavoratore”: una persona fisica considerata come lavoratore a norma della legislazione nazionale, dei contratti collettivi e/o delle pratiche tradizionali dello Stato membro in cui il servizio è prestato;

Motivazione

L’introduzione di questa definizione è giustificata dal fatto che dovrebbe spettare al paese sul cui territorio viene svolta l’attività definire che cosa si intenda per “lavoratore”.

Emendamento 64
Articolo 4, punto 13 ter (nuovo)

**13 ter) “agenzia di lavoro interinale”:
qualsiasi persona fisica o giuridica che, a
norma della legislazione nazionale e/o
comunitaria, conclude contratti o rapporti
di lavoro con lavoratori interinali che
vengono assegnati a un’impresa
utilizzatrice sotto la cui direzione svolgono
una prestazione temporanea;**

Emendamento 65
Articolo 5, paragrafo 3

3. Il paragrafo 2 non si applica ai documenti di cui **all’articolo 46** della direttiva .../.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio **ed** all’articolo 45, paragrafo 3, della direttiva .../.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

3. Il paragrafo 2 non si applica ai documenti di cui **all’articolo 50** della direttiva .../.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio **relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali**, all’articolo 45, paragrafo 3, della direttiva **2004/18/CE** del Parlamento europeo e del Consiglio **relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi¹**, all’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva **98/5/CE** del Parlamento europeo e del Consiglio **volta a facilitare l’esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquistata la qualifica²**, alla direttiva **2003/58/CE** del Parlamento europeo e del Consiglio **che modifica la direttiva del Consiglio 68/151/CEE, per quanto riguarda i requisiti di pubblicità di taluni tipi di società³ o alla direttiva del Consiglio 89/666/CEE relativa alla pubblicità delle succursali create in uno Stato membro da taluni tipi di società soggette al diritto di un altro Stato⁴.**

¹ **GU L 134 del 30.4.2004, pag. 114.**

² **GU L 77 del 14.3.1998, pag. 36.**

³ *GU L 221 del 4.9.2003, pag. 13.*

⁴ *GU L 395 del 30.12.1986, pag. 36.*

Motivazione

L'emendamento è giustificato dal fatto che la direttiva deve lasciare impregiudicati strumenti comunitari settoriali, in base ai quali gli Stati membri possono prevedere requisiti relativi a determinati documenti.

Emendamento 66 Articolo 6

Gli Stati membri provvedono affinché, entro **il 31 dicembre 2008**, un prestatore di servizi possa espletare presso un punto di contatto denominato "sportello unico" le procedure e le formalità seguenti:

a) tutte le procedure e le formalità necessarie per poter svolgere le attività di servizio di sua competenza, in particolare le dichiarazioni, notifiche o domande di autorizzazione presso le autorità competenti, comprese le domande di iscrizione in registri, ruoli, banche dati, o ordini professionali;

b) le domande di autorizzazione necessarie all'esercizio delle attività di servizio di sua competenza.

1. Gli Stati membri provvedono affinché, entro **[tre anni dall'entrata in vigore della direttiva]**, un prestatore di servizi possa espletare presso un punto di contatto denominato "sportello unico" le procedure e le formalità seguenti:

a) tutte le procedure e le formalità necessarie per poter svolgere le attività di servizio di sua competenza, in particolare le dichiarazioni, notifiche o domande di autorizzazione presso le autorità competenti, comprese le domande di iscrizione in registri, ruoli, banche dati, o ordini professionali;

b) le domande di autorizzazione necessarie all'esercizio delle attività di servizio di sua competenza.

1 bis. La creazione degli sportelli unici non interferisce nella ripartizione dei compiti o delle competenze tra le autorità competenti in seno ai singoli sistemi nazionali, né nell'esercizio dei pubblici poteri.

Motivazione

Un periodo di tre anni dall'entrata in vigore della direttiva sembra ragionevole per permettere agli Stati membri di adottare le misure necessarie per la creazione degli sportelli unici.

Il nuovo paragrafo 1 bis è coerente con l'osservazione secondo la quale la direttiva deve rispettare le competenze regionali e locali in seno a ciascuno Stato membro.

Emendamento 67
Articolo 7, paragrafo 5

5. Gli Stati membri applicano i paragrafi da 1 a 4 entro **il 31 dicembre 2008**.

5. Gli Stati membri applicano i paragrafi da 1 a 4 entro **[tre anni dall'entrata in vigore della direttiva]**.

Motivazione

Un periodo di tre anni dall'entrata in vigore della direttiva sembra ragionevole per permettere agli Stati membri di adottare le misure necessarie per rendere operativi gli sportelli unici.

Emendamento 68
Articolo 8, paragrafo 1

1. Gli Stati membri provvedono affinché, entro **il 31 dicembre 2008**, le procedure e le formalità relative all'accesso ad una attività di servizio e al suo esercizio possano essere espletate con facilità, a distanza e per via elettronica, presso lo sportello unico e le autorità competenti.

1. Gli Stati membri provvedono affinché, entro **[tre anni dall'entrata in vigore della direttiva]**, le procedure e le formalità relative all'accesso ad una attività di servizio e al suo esercizio possano essere espletate con facilità, a distanza e per via elettronica, presso lo sportello unico e le autorità competenti.

Motivazione

Un periodo di tre anni dall'entrata in vigore della direttiva sembra ragionevole per permettere agli Stati membri di adottare le misure necessarie per attivare le procedure per via elettronica.

Emendamento 69
Articolo 9, paragrafo 1

1. Gli Stati membri possono subordinare l'accesso ad un'attività di servizio e il suo esercizio ad un regime di autorizzazione **soltanto** se sono soddisfatte le condizioni seguenti:

a) il regime di autorizzazione non è discriminatorio nei confronti del prestatore;

1. Gli Stati membri possono subordinare l'accesso ad un'attività di servizio e il suo esercizio ad un regime di autorizzazione se sono soddisfatte le condizioni seguenti:

a) **non discriminazione**: il regime di autorizzazione non è discriminatorio nei confronti del prestatore **sulla base della nazionalità o, per quanto riguarda le società, sulla base del luogo in cui è situata**

b) la necessità di un regime di autorizzazione è obiettivamente giustificata da motivi imperativi di interesse generale;

c) *l'obiettivo perseguito non può essere conseguito tramite una misura meno restrittiva, in particolare in quanto un controllo a posteriori interverrebbe troppo tardi per avere reale efficacia.*

la sede legale;

b) *necessità*: la necessità di un regime di autorizzazione è obiettivamente giustificata da motivi imperativi di interesse generale;

c) *proporzionalità: il regime di autorizzazione deve essere idoneo a garantire la realizzazione dell'obiettivo perseguito; esso non deve andare al di là di quanto è necessario per raggiungere tale obiettivo; inoltre, non deve essere possibile sostituirlo con misure meno restrittive che permettano di conseguire lo stesso risultato.*

Motivazione

Le modifiche apportate al paragrafo 1 sono giustificate dal fatto che i criteri sui quali è basata la procedura di valutazione reciproca devono essere gli stessi agli articoli 9 e 15 (sui requisiti da valutare) della presente direttiva.

Emendamento 70 Articolo 10, paragrafo 1

1. I regimi di autorizzazione devono basarsi su criteri che inquadrino l'esercizio del potere di valutazione da parte delle autorità competenti affinché tale potere non sia utilizzato in modo arbitrario **o discrezionale**.

1. I regimi di autorizzazione devono basarsi su criteri che inquadrino l'esercizio del potere di valutazione da parte delle autorità competenti affinché tale potere non sia utilizzato in modo arbitrario.

Motivazione

La discrezionalità è insita nell'esercizio del potere da parte delle autorità nazionali in sede di rilascio delle autorizzazioni.

Emendamento 71 Articolo 10, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. Il presente articolo non influisce sulla ripartizione delle competenze a livello regionale o locale per il rilascio di autorizzazioni in seno a ciascuno Stato membro.

Motivazione

Questo nuovo paragrafo è coerente con la disposizione secondo la quale la presente direttiva deve rispettare le competenze regionali e locali in seno a ciascuno Stato membro.

Emendamento 72 Articolo 11, paragrafo 3

3. Gli Stati membri assoggettano il prestatore all'obbligo di informare lo sportello unico competente di cui all'articolo 6 **di tutti i** cambiamenti **della sua situazione che siano di natura tale da incidere sull'efficacia del controllo da parte dell'autorità competente, in particolare nel caso dell'apertura** di filiali le cui attività rientrano nel campo di applicazione del regime di autorizzazione, o che comportino il venir meno del rispetto delle condizioni di autorizzazione oppure che inficino l'esattezza delle informazioni a disposizione del destinatario.

3. Gli Stati membri assoggettano il prestatore all'obbligo di informare lo sportello unico competente di cui all'articolo 6 **dei seguenti** cambiamenti:

a) l'apertura di filiali le cui attività rientrano nel campo di applicazione del regime di autorizzazione, o

b) cambiamenti nella sua situazione che comportino il venir meno del rispetto delle condizioni di autorizzazione oppure che inficino l'esattezza delle informazioni a disposizione del destinatario.

Emendamento 73 Articolo 11, paragrafo 3 bis (nuovo)

3 bis. Il presente articolo non pregiudica la possibilità degli Stati membri di procedere alla revoca delle autorizzazioni, segnatamente nei casi in cui è venuto meno il rispetto delle condizioni di rilascio delle stesse.

Motivazione

L'introduzione di un nuovo paragrafo è giustificata dal fatto che l'articolo 11, paragrafo 1, in

base al quale l'autorizzazione rilasciata al prestatore non deve avere durata limitata, potrebbe dare l'impressione (errata) che gli Stati membri perderebbero la possibilità di revocare le autorizzazioni nei casi in cui è venuto meno il rispetto delle condizioni per il loro rilascio.

Emendamento 74
Articolo 13, paragrafo 4

4. In mancanza di risposta entro il termine di cui al paragrafo 3 l'autorizzazione deve essere considerata come concessa. Per talune attività specifiche può tuttavia essere previsto un regime diverso se obiettivamente giustificato da un motivo imperativo di interesse generale. **soppresso**

Motivazione

Il principio del tacito assenso deve essere soppresso perché potrebbe creare problemi di prova e incertezza giuridica e non è necessariamente vantaggioso per il consumatore.

Emendamento 75
Articolo 13, paragrafo 5, lettera c)

c) la menzione che, in mancanza di risposta entro il termine previsto, l'autorizzazione è considerata come concessa. **soppresso**

Motivazione

Il principio del tacito assenso deve essere soppresso perché potrebbe creare problemi di prova e incertezza giuridica e non è necessariamente vantaggioso per il consumatore.

Emendamento 76
Articolo 14, punto 5

5) l'applicazione caso per caso di un controllo economico consistente nel subordinare il rilascio dell'autorizzazione alla prova dell'esistenza di una necessità economica o di una domanda di mercato, nella valutazione degli effetti economici potenziali o effettivi dell'attività o nella valutazione dell'adeguatezza dell'attività

5) l'applicazione caso per caso di un controllo economico consistente nel subordinare il rilascio dell'autorizzazione alla prova dell'esistenza di una necessità economica o di una domanda di mercato, nella valutazione degli effetti economici potenziali o effettivi dell'attività o nella valutazione dell'adeguatezza dell'attività

rispetto agli obiettivi di programmazione economica stabiliti dall'autorità competente;

rispetto agli obiettivi di programmazione economica stabiliti dall'autorità competente.
Non sono interessati i test o i requisiti di pianificazione che sono obiettivamente giustificati da un motivo imperativo di interesse generale;

Motivazione

Il divieto di applicazione del requisito di cui all'articolo 14, punto 5, non deve pregiudicare la possibilità per gli Stati membri di imporre test o requisiti di pianificazione che sono giustificati da un motivo imperativo di interesse generale.

Emendamento 77 Articolo 14, punto 6

6) l'intervento diretto o indiretto di operatori concorrenti, anche in seno agli organi consultivi, ai fini del rilascio di autorizzazioni o ai fini dell'adozione di altre decisioni delle autorità competenti, ad eccezione degli ordini professionali e delle associazioni o organismi che agiscono in qualità di autorità competente;

6) l'intervento diretto o indiretto di operatori concorrenti, anche in seno agli organi consultivi, ai fini del rilascio di autorizzazioni o ai fini dell'adozione di altre ***singole*** decisioni delle autorità competenti, ad eccezione degli ordini professionali e delle associazioni o organismi che agiscono in qualità di autorità competente;

Emendamento 78 Articolo 15, paragrafo 5

5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente direttiva, gli Stati membri possono introdurre nuovi requisiti quali quelli indicati al paragrafo 2 soltanto quando essi sono conformi alle condizioni di cui al paragrafo 3 ***e sono resi necessari da circostanze nuove.***

5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente direttiva, gli Stati membri possono introdurre nuovi requisiti quali quelli indicati al paragrafo 2 soltanto quando essi sono conformi alle condizioni di cui al paragrafo 3.

Motivazione

L'articolo 15, paragrafo 5, in base al quale la necessità di introdurre un nuovo requisito deve essere determinata da nuove circostanze, costituisce una grave restrizione ai poteri dei governi nazionali di adottare iniziative politiche future per il raggiungimento degli obiettivi di interesse generale di loro scelta.

Emendamento 79
Articolo 15, paragrafo 6

6. Gli Stati membri notificano alla Commissione, in fase di progetto, le nuove disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che prevedono i requisiti di cui al paragrafo 5, specificandone le motivazioni. La Commissione comunica tali disposizioni agli altri Stati membri. La notifica non vieta agli Stati membri di adottare le disposizioni in questione. *soppresso*

Entro un termine di tre mesi a decorrere dalla notifica la Commissione esamina la compatibilità di queste nuove disposizioni con il diritto comunitario e adotta, all'occorrenza, una decisione per chiedere allo Stato membro interessato di astenersi dall'adottarle o di sopprimerle.

Motivazione

La procedura di notifica delle nuove disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di cui al paragrafo 6 dovrebbe essere soppressa per motivi di sussidiarietà e di proporzionalità. Tale procedura potrebbe infatti conferire alla Commissione il diritto di monitorare sistematicamente le regolamentazioni nazionali, il che costituirebbe un'ingerenza eccessiva nelle competenze regolamentari nazionali.

Emendamento 80
Sezione 1, titolo

Principio del paese d'origine e deroghe *soppresso*

Emendamento 81
Articolo 16

Principio del paese d'origine

I. Gli Stati membri provvedono affinché i prestatori di servizi siano soggetti esclusivamente alle disposizioni nazionali dello Stato membro d'origine applicabili all'ambito regolamentato.

Il primo comma riguarda le disposizioni nazionali relative all'accesso ad un'attività

Disposizioni generali

Gli Stati membri provvedono affinché tutti i servizi forniti da un prestatore stabilito sul loro territorio siano conformi all'ordinamento giuridico applicabile ai prestatori nello Stato membro in questione.

Gli Stati membri non limitano l'accesso a un'attività di servizi e il suo esercizio sul

di servizio e al suo esercizio, in particolare quelle che disciplinano il comportamento del prestatore, la qualità o il contenuto del servizio, la pubblicità, i contratti e la responsabilità del prestatore.

2. Lo Stato membro d'origine è responsabile del controllo dell'attività del prestatore e dei servizi che questi fornisce, anche qualora il prestatore fornisca servizi in un altro Stato membro.

3. Gli Stati membri non possono restringere, per motivi che dipendono dall'ambito regolamentato, la libera circolazione dei servizi forniti da un prestatore stabilito in un altro Stato membro, in particolare imponendo i requisiti seguenti:

a) l'obbligo per il prestatore di essere stabilito sul loro territorio;

b) l'obbligo per il prestatore di effettuare una dichiarazione o una notifica presso le autorità competenti o di ottenere la loro autorizzazione, compresa l'iscrizione in un registro o a un ordine professionale sul loro territorio;

c) l'obbligo per il prestatore di disporre sul loro territorio di un recapito o di un rappresentante o di essere domiciliato presso una persona autorizzata;

d) il divieto imposto al prestatore di dotarsi sul loro territorio di una determinata infrastruttura, inclusi uffici o uno studio, necessaria all'esecuzione delle prestazioni in questione;

e) l'obbligo per il prestatore di rispettare i requisiti relativi all'esercizio di un'attività di servizi applicabili sul loro territorio;

f) l'applicazione di un regime contrattuale particolare tra il prestatore e il destinatario che impedisca o limiti la prestazione di servizi a titolo indipendente;

g) l'obbligo per il prestatore di essere in possesso di un documento di identità specifico per l'esercizio di un'attività di

loro territorio da parte di un prestatore stabilito in un altro Stato membro per motivi che dipendono dagli ambiti regolamentati dalla presente direttiva o da altri strumenti comunitari.

servizi rilasciato dalle autorità nazionali competenti;

h) i requisiti relativi all'uso di attrezzature che fanno parte integrante della prestazione del servizio;

i) le restrizioni alla libera circolazione dei servizi di cui all'articolo 20, all'articolo 23, paragrafo 1, primo comma e all'articolo 25, paragrafo 1.

Motivazione

Una preconditione del principio del paese d'origine è un livello minimo di armonizzazione a livello di Unione europea o, quanto meno, la presenza di norme comparabili all'interno degli Stati membri. L'ambito regolamentato a cui è collegato il campo di applicazione del principio del paese d'origine nella proposta della Commissione copre tutti i requisiti applicabili all'accesso a un'attività di servizi e al suo esercizio, in particolare i requisiti che disciplinano il comportamento del prestatore di servizi, la qualità del contenuto, la pubblicità, i contratti e la responsabilità del prestatore. Tuttavia, gli ambiti regolamentati dalla proposta riguardano solamente l'informazione sui prestatori di servizi, le disposizioni sull'assicurazione professionale e l'informazione dei destinatari sull'esistenza di garanzie post-vendita e sulla composizione delle controversie. Il campo di applicazione del principio del paese d'origine deve essere collegato agli ambiti regolamentati dalla direttiva e dagli strumenti comunitari esistenti. Qualora una materia relativa all'accesso e all'esercizio dell'attività di servizi non rientri in tali ambiti, l'esercizio temporaneo dell'attività di servizi deve essere disciplinato dalle disposizioni del trattato e dalla giurisprudenza della Corte di giustizia. Al contempo, la Commissione è invitata ad adottare ulteriori misure di coordinamento su questioni specifiche.

Emendamento 82
Articolo 17, titolo

Deroghe generali al principio del paese d'origine **soppresso**

Emendamento 83
Articolo 17, alinea

L'articolo 16 *non si applica*:

Fatto salvo l'articolo 16, gli Stati membri hanno facoltà di limitare l'accesso a un'attività di servizi e il suo esercizio da parte di un prestatore stabilito in un altro Stato membro nei seguenti casi:

Emendamento 84
Articolo 17, punto 1

1) ai servizi postali di cui all'articolo 2, punto 1), della direttiva 97/67/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio; *soppresso*

Motivazione

La soppressione di questo punto dell'articolo 17 è coerente con gli emendamenti all'articolo 2 della direttiva.

Emendamento 85
Articolo 17, punto 2

2) ai servizi di distribuzione di energia elettrica di cui all'articolo 2, punto 5), della direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio; *soppresso*

Motivazione

La soppressione di questo punto dell'articolo 17 è coerente con gli emendamenti all'articolo 2 della direttiva.

Emendamento 86
Articolo 17, punto 3

3) ai servizi di distribuzione di gas di cui all'articolo 2, punto 5) della direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio; *soppresso*

Motivazione

La soppressione di questo punto dell'articolo 17 è coerente con gli emendamenti all'articolo 2 della direttiva.

Emendamento 87
Articolo 17, punto 4

4) ai servizi di distribuzione dell'acqua; *soppresso*

Motivazione

La soppressione di questo punto dell'articolo 17 è coerente con gli emendamenti all'articolo 2 della direttiva.

Emendamento 88
Articolo 17, punto 5

5) alle materie disciplinate dalla direttiva 96/71/CE;

5) alle materie disciplinate dalla direttiva 96/71/CE, **includere le materie per le quali tale direttiva lascia esplicitamente agli Stati membri la possibilità di adottare provvedimenti mirati a una maggiore tutela a livello nazionale;**

Motivazione

È opportuno specificare all'articolo 17, punto 5, che la deroga lascia impregiudicate le materie per le quali la direttiva lascia esplicitamente agli Stati membri la possibilità di adottare provvedimenti mirati a una maggiore tutela a livello nazionale, come per esempio l'applicazione di condizioni su materie diverse da quelle previste dalla direttiva 96/71/CE nonché di condizioni fissate in contratti collettivi dichiarati ufficialmente di applicazione generale o de facto tali ai sensi della direttiva 96/71/CE.

Emendamento 89
Articolo 17, punto 9

9) alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1408/71 **che determinano la legislazione applicabile;**

9) alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1408/71;

Motivazione

La deroga di cui al punto 9 non dovrebbe essere limitata alle disposizioni del regolamento 1408/71/CE che determinano la legislazione applicabile.

Emendamento 90
Articolo 17, punto 17

17) ai requisiti specifici dello Stato membro in cui si sposta il prestatore direttamente connessi alle caratteristiche particolari del luogo nel quale il servizio viene prestato, il rispetto dei quali è indispensabile per

17) ai requisiti specifici dello Stato membro in cui si sposta il prestatore direttamente connessi alle caratteristiche particolari del luogo nel quale il servizio viene prestato, **al rischio particolare creato dal servizio nel**

garantire il mantenimento dell'ordine pubblico o della sicurezza pubblica o la protezione della salute pubblica o dell'ambiente;

luogo in cui il servizio viene prestato oppure alla salute e alla sicurezza sul luogo di lavoro, il rispetto dei quali è indispensabile per garantire il mantenimento dell'ordine pubblico o della sicurezza pubblica o la protezione della salute pubblica o dell'ambiente;

Motivazione

L'emendamento al punto 17 dell'articolo 17 è giustificato dal fatto che la deroga non deve pregiudicare i requisiti nazionali che sono direttamente collegati al rischio particolare del luogo in cui il servizio viene prestato nonché alla salute e alla sicurezza sul luogo di lavoro per i lavoratori dipendenti, per quelli indipendenti e per il pubblico. Le questioni relative alla salute, alla sicurezza e all'igiene sul luogo di lavoro per i lavoratori sono incluse nella direttiva 96/71/CE, tuttavia ciò non avviene per i lavoratori indipendenti e per il pubblico.

Emendamento 91 Articolo 18

Deroghe transitorie al principio del paese d'origine

1. L'articolo 16 non si applica ***nel corso di un periodo transitorio***:

a) alle modalità di esercizio del trasporto di fondi;

b) alle attività di giochi d'azzardo, compresi i giochi con poste in denaro, le lotterie e le transazioni relative a scommesse;

c) all'accesso alle attività di recupero giudiziario dei crediti.

2. Le deroghe di cui al paragrafo 1, ***lettere a) e c)*** del presente articolo cessano di applicarsi al momento dell'entrata in vigore delle misure di armonizzazione di cui all'articolo 40, paragrafo 1, ***e comunque dopo il 1° gennaio 2010.***

3. La deroga di cui al paragrafo 1, lettera b) del presente articolo cessa di applicarsi al momento dell'entrata in vigore della misura di armonizzazione di cui all'articolo 40, paragrafo 1, lettera b).

1. L'articolo 16 non si applica:

b) alle attività di giochi d'azzardo, compresi i giochi con poste in denaro, le lotterie e le transazioni relative a scommesse;

c) all'accesso alle attività di recupero giudiziario dei crediti.

2. Le deroghe di cui al paragrafo 1 del presente articolo cessano di applicarsi al momento dell'entrata in vigore delle misure di armonizzazione di cui all'articolo 40, paragrafo 1.

Motivazione

La norma generale secondo cui gli Stati membri non possono limitare i servizi provenienti da un altro Stato membro a condizione che riguardino gli ambiti regolamentati dalla presente direttiva e dagli attuali strumenti comunitari verrebbe inficiata se la deroga prevista per i servizi di cui al paragrafo 1 non fosse più applicata dopo il 1° gennaio 2010 a prescindere dall'applicazione di uno strumento di armonizzazione.

La soppressione della menzione delle modalità di esercizio del trasporto di fondi al paragrafo 1 è coerente con gli emendamenti all'articolo 2 sul campo di applicazione della direttiva.

Emendamento 92

Articolo 19

Articolo 19

soppresso

Deroghe al principio del paese d'origine per casi individuali

1. In deroga all'articolo 16 e a titolo eccezionale, uno Stato membro può prendere nei confronti di un prestatore stabilito in un altro Stato membro misure relative ad uno dei settori seguenti:

- a) la sicurezza dei servizi, compresi gli aspetti legati alla sanità pubblica;***
- b) l'esercizio di una professione sanitaria;***
- c) la tutela dell'ordine pubblico, in particolare gli aspetti legati alla protezione dei minori.***

2. Le misure di cui al paragrafo 1 sono prese esclusivamente nel rispetto della procedura di assistenza reciproca prevista all'articolo 37 e se sono soddisfatte le condizioni seguenti:

- a) le disposizioni nazionali a norma delle quali è preso il provvedimento non sono oggetto di un'armonizzazione comunitaria relativa ai settori di cui al paragrafo 1;***
- b) la misura deve proteggere maggiormente il destinatario rispetto a quella che prenderebbe lo Stato membro d'origine in virtù delle sue disposizioni nazionali;***
- c) lo Stato membro d'origine non ha preso misure o ha preso misure insufficienti rispetto a quelle di cui all'articolo 37,***

paragrafo 2;

d) la misura deve essere proporzionata.

3. I paragrafi 1 e 2 non incidono sull'applicazione delle disposizioni che garantiscono la libera circolazione dei servizi o che permettono deroghe a detta libertà previste dalle norme comunitarie.

Motivazione

La soppressione dell'articolo 19 è coerente con l'emendamento all'articolo 16.

Emendamento 93

Articolo 23

Articolo 23

soppresso

Assunzione degli oneri finanziari delle cure sanitarie

1. Gli Stati membri non possono subordinare al rilascio di un'autorizzazione l'assunzione degli oneri finanziari delle cure non ospedaliere fornite in un altro Stato membro se gli oneri relativi a tali cure, qualora quest'ultime fossero state dispensate sul loro territorio, sarebbero stati assunti dal loro sistema di sicurezza sociale;

Le condizioni e le formalità a cui gli Stati membri sottopongono sul loro territorio la concessione di cure non ospedaliere, quali in particolare l'obbligo di consultare un medico generico prima di uno specialista o le modalità di copertura di determinate cure dentistiche, possono essere opposte al paziente, al quale le cure non ospedaliere sono state fornite in un altro Stato membro.

2. Gli Stati membri provvedono affinché l'autorizzazione per l'assunzione da parte del loro sistema di sicurezza sociale degli oneri finanziari delle cure ospedaliere fornite in un altro Stato membro non sia negata qualora tali cure figurino fra le prestazioni previste dalla legislazione dello Stato membro di affiliazione e non possano

essere dispensate al paziente entro un termine accettabile, dal punto di vista medico, tenuto conto del suo attuale stato di salute e del probabile decorso della malattia.

3. Gli Stati membri provvedono affinché l'assunzione da parte del loro sistema di sicurezza sociale degli oneri finanziari delle cure sanitarie fornite in un altro Stato membro non sia inferiore a quella prevista dal loro sistema di sicurezza sociale per cure analoghe fornite sul territorio nazionale.

4. Gli Stati membri provvedono affinché i propri regimi di autorizzazione per l'assunzione degli oneri finanziari delle cure fornite in un altro Stato membro siano conformi agli articoli 9, 10, 11 e 13.

Motivazione

Per quanto riguarda l'assunzione a carico degli oneri relativi alle cure sanitarie, le disposizioni volte a trasporre nel diritto la giurisprudenza sulla mobilità dei pazienti stabilita dalla Corte europea di giustizia non dovrebbero rientrare nel campo di applicazione della direttiva la quale, una volta modificata, non riguarderà i servizi sanitari. Il fatto che alcuni Stati membri non rispettano la giurisprudenza sulla mobilità dei pazienti, come indicato dalla Commissione, dovrebbe essere affrontato nel contesto del regolamento (CEE) 1408/71 e/o nell'ambito di un più appropriato atto specifico di diritto derivato basato sull'esito del processo di riflessione ad alto livello concernente la mobilità dei pazienti e gli sviluppi dell'assistenza sanitaria nell'Unione europea. Tali strumenti giuridici dovrebbero chiaramente determinare se occorre un'autorizzazione preliminare, fornendo così una chiara definizione di cure ospedaliere ed extraospedaliere.

Emendamento 94
Sezione 3, titolo

Distacco dei lavoratori

soppresso

Emendamento 95
Articolo 24

Articolo 24

soppresso

Disposizioni specifiche in materia di

distacco dei lavoratori

1. Quando un prestatore distacca un lavoratore sul territorio di un altro Stato membro per fornire un servizio, lo Stato membro di distacco procede, sul suo territorio, alle verifiche, alle ispezioni e alle indagini necessarie per garantire il rispetto delle condizioni di occupazione e di lavoro applicabili a norma della direttiva 96/71/CE e adotta, nel rispetto del diritto comunitario, provvedimenti nei confronti del prestatore che non vi si conforma.

Tuttavia, lo Stato membro di distacco non può imporre al prestatore o al lavoratore distaccato da quest'ultimo, per le questioni di cui all'articolo 17, punto 5), i seguenti obblighi:

a) l'obbligo di ottenere un'autorizzazione dalle sue autorità competenti o di essere registrato presso di esse o altro obbligo equivalente;

b) l'obbligo di presentare una dichiarazione, tranne le dichiarazioni relative ad un'attività di cui all'allegato della direttiva 96/71/CE che possono essere mantenute fino al 31 dicembre 2008;

c) l'obbligo di disporre di un rappresentante sul suo territorio;

d) l'obbligo di possedere e di conservare i documenti sociali sul suo territorio o alle condizioni ivi applicabili.

2. Nei casi di cui al paragrafo 1, lo Stato membro d'origine provvede affinché il prestatore prenda tutte le misure necessarie per poter comunicare alle sue autorità competenti e a quelle dello Stato membro di distacco, fino a due anni dopo la fine del distacco, le seguenti informazioni:

a) l'identità del lavoratore distaccato;

b) la qualifica e le mansioni che gli sono attribuite;

c) l'indirizzo del destinatario;

d) il luogo di distacco;

- e) la data di inizio e di fine del distacco;*
f) le condizioni di occupazione e di lavoro del lavoratore distaccato.

Nei casi di cui al paragrafo 1, lo Stato membro d'origine assiste lo Stato membro di distacco per garantire il rispetto delle condizioni di occupazione e di lavoro applicabili a norma della direttiva 96/71/CE e comunica di propria iniziativa allo Stato membro di distacco le informazioni di cui al primo comma qualora venga a conoscenza di fatti precisi che indichino eventuali irregolarità del prestatore in materia di condizioni di occupazione e di lavoro.

Motivazione

Per motivi di certezza e coerenza giuridica, eventuali chiarimenti nel settore del distacco dei lavoratori dovrebbero essere affrontati a norma dell'esistente direttiva 96/71/CE sul distacco dei lavoratori. In ogni caso, gli articoli 24 e 25 sono controproducenti. L'articolo 24 prevede un divieto per gli Stati membri in cui il servizio viene fornito di sottoporre i prestatori del servizio ad obblighi che sono essenziali per i servizi ispettivi di questi Stati membri. Così facendo questa direttiva riduce sostanzialmente l'efficacia delle ispezioni sul lavoro effettuate da tali Stati membri. Le disposizioni del diritto del lavoro possono essere efficacemente attuate solo negli Stati membri in cui viene svolto il lavoro. Nella sua attuale formulazione il sistema di cooperazione amministrativa proposto dalla Commissione manca delle necessarie salvaguardie per applicare efficacemente la legislazione in materia di lavoro.

Emendamento 96 Articolo 25

Articolo 25

soppresso

Distacco di cittadini di paesi terzi

1. Salvo la deroga di cui al paragrafo 2, quando un prestatore distacca un lavoratore, cittadino di un paese terzo, sul territorio di un altro Stato membro per fornirvi un servizio, lo Stato membro di distacco non può imporre al prestatore o al lavoratore distaccato da quest'ultimo l'obbligo di disporre di un documento d'ingresso, di uscita o di soggiorno o di un permesso di lavoro che consenta l'accesso a un posto di lavoro o ad altre condizioni

equivalenti.

2. Il paragrafo 1 non esclude la possibilità per gli Stati membri di imporre l'obbligo di un visto di breve durata nei confronti di cittadini di paesi terzi che non godono del regime di equivalenza reciproca di cui all'articolo 21 della Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen.

3. Nel caso di cui al paragrafo 1, lo Stato membro d'origine provvede affinché il prestatore distacchi il lavoratore solo se questi risiede sul suo territorio conformemente alla normativa nazionale ed ha una occupazione regolare sul suo territorio.

Lo Stato membro d'origine non considera il distacco ai fini della fornitura di un servizio in un altro Stato membro come un'interruzione del soggiorno o dell'attività del lavoratore distaccato e non rifiuta la riammissione del lavoratore distaccato sul suo territorio in forza della normativa nazionale.

Lo Stato membro d'origine comunica allo Stato membro di distacco, su richiesta di quest'ultimo e con la massima sollecitudine, le informazioni e le garanzie per quanto concerne il rispetto delle disposizioni di cui al primo comma e applica sanzioni adeguate nel caso in cui tali disposizioni non vengano rispettate.

Motivazione

Per motivi di certezza e coerenza giuridica, eventuali chiarimenti nel settore del distacco dei lavoratori dovrebbero essere affrontati a norma dell'esistente direttiva 96/71/CE sul distacco dei lavoratori. In ogni caso, gli articoli 24 e 25 sono controproducenti. L'articolo 24 prevede un divieto per gli Stati membri in cui il servizio viene fornito di sottoporre i prestatori del servizio ad obblighi che sono essenziali per i servizi ispettivi di questi Stati membri. Così facendo questa direttiva riduce sostanzialmente l'efficacia delle ispezioni sul lavoro effettuate da tali Stati membri. Le disposizioni del diritto del lavoro possono essere efficacemente attuate solo negli Stati membri in cui viene svolto il lavoro. Nella sua attuale formulazione il sistema di cooperazione amministrativa proposto dalla Commissione manca delle necessarie salvaguardie per applicare efficacemente la legislazione in materia di lavoro.

Emendamento 97
Articolo 34, paragrafo 1

1. Gli Stati membri garantiscono che i poteri di vigilanza e di controllo del prestatore in relazione alle attività interessate, previsti dalle loro legislazioni nazionali, siano esercitati anche qualora il servizio sia fornito in un altro Stato membro.

1. Gli Stati membri garantiscono che, **per quanto riguarda gli ambiti regolamentati dalla presente direttiva e dagli altri strumenti comunitari**, i poteri di vigilanza e di controllo del prestatore in relazione alle attività interessate, previsti dalle loro legislazioni nazionali, siano esercitati anche qualora il servizio sia fornito in un altro Stato membro.

Motivazione

L'emendamento è coerente con l'emendamento all'articolo 16.

Emendamento 98
Articolo 35, paragrafo 1

1. **Conformemente all'articolo 16**, gli Stati membri si prestano assistenza reciproca e si adoperano per instaurare forme di collaborazione efficaci onde garantire il controllo dei prestatori e dei loro servizi.

1. Gli Stati membri si prestano assistenza reciproca e si adoperano per instaurare forme di collaborazione efficaci onde garantire il controllo dei prestatori e dei loro servizi.

Emendamento 99
Articolo 36

Articolo 36

soppresso

Assistenza reciproca in caso di spostamento del prestatore

1. Nei settori di cui all'articolo 16, nel caso in cui un prestatore si sposti in un altro Stato membro in cui non è stabilito per prestarvi un servizio, le autorità competenti di tale Stato membro partecipano al controllo del prestatore conformemente al paragrafo 2.

2. Su richiesta dello Stato membro d'origine, le autorità competenti di cui al paragrafo 1 procedono alle verifiche, ispezioni e indagini sul posto necessarie per garantire l'efficacia del controllo dello

Stato membro d'origine ed intervengono nei limiti delle competenze loro attribuite nel proprio Stato membro.

Di loro iniziativa, dette autorità competenti possono procedere a verifiche, ispezioni e indagini sul posto, purché esse soddisfino le condizioni seguenti:

a) consistano esclusivamente in constatazioni fattuali e non diano luogo ad alcun altro provvedimento nei confronti del prestatore, salvo le deroghe per casi individuali di cui all'articolo 19;

b) non siano discriminatorie e non siano motivate dal fatto che il prestatore è stabilito in un altro Stato membro;

c) siano obiettivamente giustificate da un motivo imperativo di interesse generale e proporzionate al fine perseguito.

Motivazione

La soppressione è coerente con l'emendamento all'articolo 16.

Emendamento 100
Articolo 37

Articolo 37

soppresso

Assistenza reciproca in caso di deroga al principio del paese d'origine per casi individuali

1. Qualora uno Stato membro intenda prendere una delle misure di cui all'articolo 19, si applica la procedura di cui ai paragrafi da 2 a 6 del presente articolo, fatte salve le procedure giudiziarie.

2. Lo Stato membro di cui al paragrafo 1 chiede allo Stato membro d'origine di prendere misure nei confronti del prestatore in questione, fornendo tutte le informazioni pertinenti sul servizio in causa e le circostanze specifiche.

Lo Stato membro d'origine verifica con la

massima sollecitudine se il prestatore esercita legalmente le sue attività nonché i fatti all'origine della richiesta. Esso comunica al più presto allo Stato membro che ha presentato la richiesta le misure prese o previste o, se del caso, i motivi per i quali non è stata presa alcuna misura.

3. Dopo la comunicazione dello Stato membro d'origine di cui al paragrafo 2, secondo comma, lo Stato membro che ha presentato la richiesta notifica alla Commissione e allo Stato membro d'origine la sua intenzione di prendere misure, precisando le ragioni seguenti:

a) le ragioni per le quali ritiene che le misure prese o previste dallo Stato membro d'origine siano insufficienti;

b) le ragioni per le quali ritiene che le misure che prevede di prendere rispettino le condizioni di cui all'articolo 19.

4. Le misure possono essere prese solo dopo quindici giorni lavorativi dalla notifica di cui al paragrafo 3.

5. Salvo la facoltà per lo Stato membro di prendere le misure in questione dopo il termine di cui al paragrafo 4, la Commissione esamina al più presto la conformità al diritto comunitario delle misure notificate.

Qualora giunga alla conclusione che la misura non è conforme al diritto comunitario, la Commissione adotta una decisione per chiedere allo Stato membro interessato di non prendere le misure previste, o di sospendere immediatamente le misure prese.

6. In caso di urgenza, lo Stato membro che prevede di prendere una misura può derogare alle disposizioni dei paragrafi 3 e 4. In questo caso, le misure sono notificate con la massima sollecitudine alla Commissione e allo Stato membro d'origine, specificando i motivi che giustificano l'urgenza.

Motivazione

La soppressione è coerente con la soppressione dell'articolo 19.

Emendamento 101

Articolo 38

La Commissione adotta, conformemente alla procedura di cui all'articolo 42, paragrafo 2, le misure di applicazione necessarie per l'attuazione del presente capo aventi per oggetto la fissazione dei termini di cui **agli articoli 35 e 37** e le modalità pratiche degli scambi di informazioni per via elettronica fra punti di contatto, segnatamente le disposizioni sull'interoperabilità dei sistemi di informazione.

La Commissione adotta, conformemente alla procedura di cui all'articolo 42, paragrafo 2, le misure di applicazione necessarie per l'attuazione del presente capo aventi per oggetto la fissazione dei termini di cui **all'articolo 35** e le modalità pratiche degli scambi di informazioni per via elettronica fra punti di contatto, segnatamente le disposizioni sull'interoperabilità dei sistemi di informazione.

Motivazione

L'emendamento è coerente con la soppressione dell'articolo 37 della direttiva.

Emendamento 102

Articolo 40, paragrafo 1, lettera a)

a) le modalità di esercizio del trasporto di fondi;

soppresso

Motivazione

L'emendamento è coerente con l'emendamento all'articolo 18 della direttiva.

Emendamento 103

Articolo 41, paragrafo 4

4. Alla luce delle osservazioni di cui ai paragrafi 2 e 3, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, entro **il 31 dicembre 2008**, una relazione di sintesi accompagnata, se del caso, da proposte complementari.

4. Alla luce delle osservazioni di cui ai paragrafi 2 e 3, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, entro **[tre anni dall'entrata in vigore della presente direttiva]**, una relazione di sintesi accompagnata, se del caso, da proposte complementari.

Motivazione

L'emendamento è giustificato dal fatto che la data di entrata in vigore della presente direttiva non è nota.